

Istruzioni Operative n. 123.2025

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

E p.c.

All' Ass. Agr. e risorse naturali
VALLE D'AOSTA
Direz. Servizi di Sviluppo Agr. Loc.
Grand Carriere, 66
11020 Saint Christophe (AO)

All' Ass. Reg. Agr. **LIGURIA** Via G.
D'Annunzio, 113 16121 GENOVA

Alla Regione **UMBRIA**
Dir. Reg. attività produttive Via M.
Angeloni, 63
06100 PERUGIA

Alla Regione **MARCHE**
Servizio agricoltura Via Tiziano, 44
60100 ANCONA

Alla Regione **LAZIO**
Dip. Sv. Agr. Sett. 63
Via R. Raimondi Garibaldi, 7 00145
ROMA

Alla Regione **ABRUZZO**
Direzione Agricoltura Via Catullo, 17
65100 PESCARA

All' Ass. Agr. e Foreste **MOLISE**
Via N. Sauro, 1
86100 CAMPOBASSO

All' Ass. Reg. Agr. **CAMPANIA**
Sv. Attività settore primario Isola A6
Centro direzionale
80143 NAPOLI

- All' Ass. Reg. Agr. **PUGLIA**
Lungomare N. Sauro, 47
70100 BARI
- Alla Regione **BASILICATA** Agricoltura e
Sviluppo Rurale Viale Vincenzo
Verrastro,10 85100 Potenza
- Alla Regione **SICILIANA**
Dir. Agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2675 90145
PALERMO
- Al **Coordinamento AGEA**
SEDE
- Al **Ministero dell'agricoltura, della
sovrani   alimentare e delle foreste
Dipartimento delle Politiche europee ed
internazionali e dello Sviluppo Rurale
Segreteria Tecnica**
Via XX Settembre, 20 00186 Roma
- Al **Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica**
Via Capitan Bavastro, 174
00154 Roma
- Al **Ministero della Salute**
Dipartimento per la sanit   pubblica
veterinaria, la Nutrizione e la sicurezza
degli alimenti;
Direzione generale della sanit   animale e
del farmaco veterinario;
Direzione generale della sicurezza degli
alimenti e della nutrizione;
Piazza G. Marconi, 25 00144 Roma

**Oggetto: Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di
Condizionalità rafforzata. Anno 2025.**

Sommario

VALLE D'AOSTA	1
Al Coordinamento AGEA	2
Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2
Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello Sviluppo Rurale Segreteria Tecnica.....	2
Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	2
Via Capitan Bavastro, 174	2
00154 Roma	2
Al Ministero della Salute.....	2
Oggetto: Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di Condizionalità rafforzata. Anno 2025	3
INTRODUZIONE	6
PARTE GENERALE	7
1. Normativa di riferimento	7
1.2 Recepimento normativo nazionale	8
1.3 Recepimento normativo regionale.....	9
I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità rafforzata, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.	9
2. Glossario dei principali termini di condizionalità rafforzata.....	10
3. Zone (settori), temi, Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) della condizionalità rafforzata.....	13
ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE	13
II Tema principale - Acqua	14
III Tema principale - Suolo (protezione e qualità)	14
- BCAA 8	14
ZONA (SETTORE) 2 – SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE.....	14
II Tema principale - Prodotti fitosanitari	15
ZONA (SETTORE) 3 – BENESSERE DEGLI ANIMALI.....	15
Prospetto relativo ai CGO e le BCAA della condizionalità rafforzata e l'eventuale corrispondenza ai CGO e alle BCAA della programmazione 2014-2022	15
5. Controlli effettuati dall'Organismo pagatore AGEA	28
➤ Controlli di condizionalità rafforzata	29
Si evidenzia inoltre che, i controlli degli impegni di condizionalità rafforzata potranno essere effettuati dall'Organismo pagatore AGEA oppure, nei casi in cui per la natura stessa dell'impegno siano presenti particolari vincoli temporali, ambientali e territoriali, acquisiti per il tramite degli Enti competenti regionali con la procedura predisposta nel successivo paragrafo 7. Saranno inoltre acquisite le segnalazioni e gli eventuali accertamenti effettuati dagli Organi di Polizia Giudiziaria.....	30
6. Controlli di condizionalità rafforzata delegati ai SS.VV. regionali con apposita Convenzione sottoscritta dall'Organismo pagatore AGEA e le Direzioni delle Regioni di competenza.....	30
➤ Zona di Condizionalità "Salute pubblica e salute delle piante" - Sicurezza alimentare	30
➤ Zona di Condizionalità "Benessere degli Animali" - Benessere animale	30
7. Definizione delle competenze allo svolgimento di alcuni controlli del CGO 5	31
8. Gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria.....	34
- Segnalazioni di non conformità relative agli elementi di verifica indicati Circolare AGEA - Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025.....	34

Nel caso in cui la documentazione di una segnalazione di non conformità, corredata da verbale di controllo, pervenuta all'Organismo pagatore AGEA, permetta di determinare le riduzioni di condizionalità rafforza degli aiuti richiesti dall'azienda agricola, i dati dei controlli comunicati con la segnalazione saranno utilizzati dallo stesso Organismo pagatore per la determinazione delle relative sanzioni.....	35
9. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più O.P.....	36
1. Livello di coordinamento – aziende con domande presso più OPA (O.P. competente dal punto di vista amministrativo)	36
2. Livello degli OP – aziende presso un OPA ma con terreni presso altri OPT (OP competente per territorio)	36
Punto 1 – aziende con domande su più OP e selezionate per uno degli OP.	36
Punto 2 – aziende con terreni/UTE su più OP e selezionate per uno degli OP.....	37
10 Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione	37
11 Meccanismo di calcolo delle riduzioni e esclusioni	38
12 Controlli e partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.	39
12.1 Comunicazione delle non conformità accertate dai Servizi veterinari regionali.....	39
12.1 Comunicazioni relative alle non conformità accertate da Enti competenti (diversi dai Servizi veterinari regionali) e da Organi di Polizia giudiziaria	40
12.2 Comunicazioni delle non conformità accertate durante i controlli aziendali e territoriali di condizionalità svolti da AGEA.....	40
13. Comunicazione ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. degli esiti non conformi di condizionalità rafforzata e determinazione delle riduzioni agli aiuti richiesti.	41
- Comunicazione di Posta Elettronica Certificata (PEC).....	42
- Invio della comunicazione da parte dell'Organismo Pagatore AGEA	43
- Accesso agli esiti di condizionalità attraverso il SICC.....	43
- Attività del beneficiario	43
14. Chiusura del procedimento amministrativo.....	44
16. Altre cause di infrazioni ai requisiti di Condizionalità rafforzata	45
17. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	46

INTRODUZIONE

Per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di *Condizionalità rafforzata*, anno 2025, l'Organismo Pagatore AGEA fa riferimento alle disposizioni della Circolare AGEA Prot. n. 86932 del 30/10/2025 di AGEA Coordinamento.

La disciplina della Condizionalità rafforzata è stata definita a livello nazionale con il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 (nel seguito DM 147385/2023), a cui è seguito il DM 289235 del 28.06.2024 di integrazione e modifica.

Il DM 289235 del 28.06.2024, attuativo del “Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni”, stabilisce che:

- a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA che CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.».

A tale riguardo si precisa che la dimensione massima non superiore a 10 ettari è calcolata prendendo in considerazione la superficie agricola utilizzata (SAU) ammissibile presente a livello di fascicolo aziendale al 15 maggio dell'anno di domanda. Pertanto, gli agricoltori con:

➤ SAU ≤ 10 ha devono comunque rispettare la condizionalità in quanto eventuali infrazioni riscontrate possono produrre effetti per l'applicazione di riduzioni e sanzioni per quegli interventi in cui la condizionalità rappresenta la baseline per l'erogazione dell'aiuto;

➤ SAU > 10 ha devono rispettare la condizionalità pena l'applicazione di una sanzione amministrativa, che si traduce in una riduzione ai pagamenti concessi, o da concedere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/1172, che integra quanto normato dal Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e in ottemperanza di quanto prescritto dal DM 147385/2023 e dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023.

La Circolare AGEA prot. 0058928 del 1° agosto 2022, relativa all'applicazione delle regole inerenti alla normativa unionale e nazionale in materia di Condizionalità, come disposte a livello nazionale dal DM 2588/2020, resta valida nel 2025 per i beneficiari che richiedono pagamenti della

Pertanto, i beneficiari di aiuti erogati nell'ambito della precedente programmazione che NON ricevono pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 saranno soggetti a controlli anche per aziende con SAU \leq 10 ha secondo le modalità previste dal D.M. 2588 del 10 marzo 2020.

In particolare, questi beneficiari sono tenuti anche al rispetto dei CGO inerenti all'Identificazione e registrazione degli animali degli allevamenti suini, bovini/bufalini e ovini/caprini e del CGO specifico di prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in aggiunta ai CGO che riguardano il benessere degli animali, sicurezza alimentare e controllo delle sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste.

Nelle presenti Istruzioni Operative, valide per le Regioni di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA in relazione ai pagamenti da eseguire, sono quindi presenti le schede regionali con gli eventuali ulteriori impegni e le ulteriori deroghe di condizionalità rafforzata previste dalle Regione con propri provvedimenti normativi di recepimento del DM 147385/2023.

Come detto in premessa, per le sole Regioni che hanno recepito, ai sensi all'articolo 5 comma 1, con propri provvedimenti normativi il DM 147385/2023, sono predisposte le schede regionali di condizionalità rafforzata nelle quali sono riportati i soli CGO e le sole BCAA che hanno evidenziato differenze rispetto a quanto previsto a livello nazionale, sia in termini di impegni o di deroghe.

Per le Regioni che non hanno definito con propri provvedimenti la normativa di riferimento in termini di condizionalità rafforzata, per quanto attiene impegni e deroghe la disciplina è quella stabilita dal DM 147385/2023, come previsto dall'art. 5 comma 3.

In ciascuna scheda regionale, per maggiore leggibilità del testo e per ogni CGO o BCAA presenti, sarà riportato quanto previsto a livello nazionale e quanto previsto sulla base della delibera regionale.

In ciascuna scheda regionale, nella parte iniziale, è inoltre presente il riferimento normativo del provvedimento regionale di recepimento del DM 147385/2023 e i riferimenti delle norme regionali riportate nello stesso provvedimento per ogni CGO e BCAA.

Per quanto attiene al sistema di controllo e all'applicazione del meccanismo di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si rimanda a quanto indicato dalla normativa nazionale relativa al meccanismo sanzionatorio dei pagamenti degli aiuti della Politica Agricola Comune e quanto predisposto nella Circolare AGEA - Coordinamento. prot. 86932 del 30/10/2025.

PARTE GENERALE

1. Normativa di riferimento

1.1 Regolamentazione comunitaria inerente alla Condizionalità rafforzata

La normativa unionale, relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027, stabilisce il nuovo quadro della condizionalità rafforzata con il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai *piani strategici* redatti dagli Stati membri nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani Strategici della PAC) e

finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga i Regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, integra il Regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il *Sistema Integrato di Gestione e Controllo* della PAC e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

Relativamente alla Condizionalità “rafforzata”:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115, agli articoli 12, 13 e all'allegato III, stabilisce:
 - l'ambito di applicazione;
 - i beneficiari interessati;
 - le regole di condizionalità.
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116, agli articoli 83, 84 e 85, stabilisce:
 - le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
 - l'ambito della delega conferita alla Commissione (art.102).

In particolare, l'art.83, stabilisce i requisiti relativi al Sistema di controllo della condizionalità:

- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;

Gli artt. 84 e 85 stabiliscono i requisiti relativi al Sistema di calcolo e di applicazione delle sanzioni amministrative, integrati da quanto previsto dall'art. 6 all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2022/1172.

1.2 Recepimento normativo nazionale

Nel rispetto del contesto normativo unionale, inerente alla Condizionalità rafforzata, il DM 147385/2023 definisce all'art.1 l'ambito di applicazione della Condizionalità rafforzata e all'art.4 le regole fissate a livello nazionale (Criteri di Gestione Obbligatorie e le Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) come elencate all'allegato 1 dello stesso decreto ministeriale.

Il DM 147385/2023, all'articolo 5 comma 4, stabilisce che l'AGEA, in qualità Organismo di Coordinamento, definisca con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Con la Circolare AGEA - Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025 sono stati pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, che a livello procedurale permettono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili ai beneficiari tenuti al rispetto della condizionalità;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo al beneficiario;

- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Si sottolinea inoltre che il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienze agli obblighi di condizionalità, presente nella Circolare AGEA - Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025 è coerente con quanto disciplinato dalla normativa nazionale, relativa al meccanismo sanzionatorio dei pagamenti degli aiuti della politica agricola comune.

1.3 Recepimento normativo regionale

Come già indicato, a norma dell'articolo 5 comma 1 del DM 147385/2023, le Regioni e le Province Autonome sono tenute entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del DM citato, a specificare con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale come definiti all'art. 4 e all'allegato 1 dello stesso decreto.

Per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni dell'allegato 1 del DM 147385/2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le Regioni e Province Autonome specificano, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 1, ove modificato.

L'articolo 5, al comma 3, specifica che in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1, o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti nell'allegato 1 del DM 147385/2023, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni indicati nell'allegato 1 del DM citato.

Inoltre, il comma 2 prescrive che, al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni del DM 147385/2023, le Regioni e le Province Autonome sono tenute a trasmettere preventivamente le bozze di lavoro al MASAF, il quale, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province Autonome stesse e, eventualmente, con AGEA coordinamento, con gli Organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale.

Per quanto sopraindicato le presenti Istruzioni Operative recepiscono, per le Regioni facenti capo all'Organismo Pagatore AGEA, le delibere/determine/decreti regionali di condizionalità rafforzata approvati.

Come in precedenza evidenziato, in assenza di tali provvedimenti regionali a livello di azienda agricola saranno applicati gli impegni e le deroghe previsti nell'allegato 1 del DM 147385/2023, come definiti dalla Circolare AGEA - Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità rafforzata, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

Le riduzioni o esclusioni saranno erogate nel rispetto di quanto previsto da DM 147385/2023 e dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023.

2. Glossario dei principali termini di condizionalità rafforzata

Di seguito sono definiti i principali termini relativi all'applicazione della Condizionalità rafforzata, ripresi anche dal DM 147385 e come riportati nella Circolare AGEA - Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025.

Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

- a. **Organismi Pagatore AGEA:** organismo che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/2116, è incaricato di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per le regioni di propria competenza;
- b. **AGEA Coordinamento:** l'Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori;
- c. **MASAF:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- d. **PSP:** Piano Strategico della PAC;
- e. **Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;
- f. **Attività agricola;** comprende le seguenti attività:
 - 1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
 - 2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;
- g. **Azienda:** tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera h, situate all'interno del territorio nazionale;
- h. **Beneficiario:** il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'articolo 83 del Regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- i. **Cessione:** qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- j. **Norma:** requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115;
- k. **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** ciascun Regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115;

- l. Condizionalità rafforzata:** l'insieme dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), di cui al Regolamento (UE) 2021/2115;
- m. Condizionalità:** i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), come disposti dal D.M. 10 marzo 2020, n. 2588;
- n. Inosservanza:** il mancato rispetto degli obblighi e i divieti derivanti dall'applicazione dei requisiti di condizionalità. Nel testo sono utilizzati anche i sinonimi: **infrazione, non conformità, violazione, inadempienza**, aventi lo stesso identico significato.
- o. «portata» di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- p. «gravità» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- q. «persistenza» o «durata» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- r. Sanzione amministrativa:** ai fini della Condizionalità rafforzata e della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;
- s. Impegno di ripristino:** intervento obbligatorio che il beneficiario è chiamato ad eseguire.
- t. Reiterazione (Ripetizione):** di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
- u. Inadempienze non intenzionali:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità;
- v. Inadempienze non intenzionali gravi:** le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità ma che abbiano gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;
- w. Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
 - siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, come seconda reiterazione, se commessa senza giustificato motivo;
 - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
 - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli;
- x. Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8 (omissis). I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- y. Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che

occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;

- z. **Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- aa. **Prato permanente e pascolo permanente** (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- bb. **Terreno a riposo:** si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;
- cc. **Superficie agricola:** include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- dd. **Obbligo:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- ee. **Obbligo pertinente:** obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l'impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'articolo 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'impegno;
- ff. **Anno dell'accertamento:** ai fini della condizionalità rafforzata ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/1172, art. 6, l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;
- gg. **Zone (settori) di condizionalità:** insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare divisi in:
 - i. Clima e ambiente;
 - ii. Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;
 - iii. Benessere degli animali;
- hh. **Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
- ii. **Organismo di controllo specializzato:** ogni competente autorità nazionale di controllo responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai Regolamenti o alle direttive o alle normative cui fanno riferimento i CGO e le BCAA;
- jj. **Asservimento dei terreni:** pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa;
- kk. **Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- ll. **Potatura:** Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc. ...),

eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname;

mm. Diffida: nel caso in cui l'esito del controllo accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, si fa riferimento alla Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto- legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" o a altre normative nazionali o regionali di settore e al DM "Controlli SIGC" N. 410739 del 04.08.2023;

nn. Soccida: Contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano. In linea con il Piano Strategico Nazionale PAC del 02/12/2022, par. 7.4.2.1, nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e la eventuale sanzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida;

oo. Contratto di compartecipazione: contratto in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie. Nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione o asservimento ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del compartecipante o utilizzatore.

3. Zone (settori), temi, Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) della condizionalità rafforzata

Il Regolamento (UE) n. 2021/2115 organizza i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) in "settori di condizionalità" (insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare) quali "clima e ambiente", "salute pubblica e salute delle piante" e "benessere degli animali" (di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115), divisi a loro volta per "temi principali".

Il beneficiario, in funzione delle condizioni applicabili all'azienda agricola e dell'attività agricola svolta, è tenuto a rispettare gli obblighi e divieti relativi ai CGO e le BCAA di seguito elencati.

ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE

I Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

- **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento;

- **BCAA 2** - Protezione di zone umide e torbiere;
- **BCAA 3** - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;

II Tema principale - Acqua

- **CGO 1** - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati;
- **CGO 2** - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5;
- **BCAA 4** - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;

III Tema principale - Suolo (protezione e qualità)

- **BCAA 5** - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza;
- **BCAA 6** - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili;
- **BCAA 7** - Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse; IV Tema principale - Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)
- **CGO 3** - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4;
- **CGO 4** - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2;
- **BCAA 8**
 - A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.
 - B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
 - C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
- **BCAA 9** - Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

ZONA (SETTORE) 2 – SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I Tema principale - Sicurezza alimentare

- **CGO 5** - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20
- **CGO 6** - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

II Tema principale - Prodotti fitosanitari

- **CGO 7** - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase
- **CGO 8** - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

ZONA (SETTORE) 3 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

I Tema principale - Benessere degli animali

- **CGO 9** - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4
- **CGO 10** Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4
- **CGO 11** Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) : articolo 4

Di seguito è riportato il prospetto che riporta gli 11 CGO e le 9 BCAA, di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115 e l'ambito di applicazione definito sia dalle norme unionali che dal DM 147385/2023, con l'eventuale corrispondenza alle BCAA o ai CGO come previsti dalla Programmazione 2014-2022 per la condizionalità.

Prospetto relativo ai CGO e le BCAA della condizionalità rafforzata e l'eventuale corrispondenza ai CGO e alle BCAA della programmazione 2014-2022

Settore	Tema principale	Criteri e norme			ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento;	Sup (PP) 202 (p) e	ci a prato permanente art.4.3 (c) del Reg. (UE) 115, come definite art. 2) del DM 147385	Non presente
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere	Sup zone del l ss.m	ci agricole, definite come umide e torbiere, ai sensi R 13 marzo 1976, n. 448 e ii. (zone Ramsar)	Non presente
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Sup del 202 defi e (q) e	ci a seminativo art. 4.3 (a) Regolamento (UE) 115, come definite come art. 2 e DM 147385	BCAA 6

	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	art. 11, par. 3, lettera e) e lettera h)	Sup Reg defi 147	ci agricole, art. 4.3 del (UE) 2021/2115 e come e art. 2 (t) e (q) del DM	BCAA 2 (autorizzazione uso acqua irrigua)
--	-------	-------	--	--	------------------	---	---

Settore	Tema principale	Criteri e norme				Ambito di applicazione (legato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	artt. 4 e 5	Sup Reg in (ZV	ci agricole, art. 4.3 del (UE) 2021/2115, ricadenti e vulnerabili ai nitrati	CGO 1
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua			Sup Reg defi e nel PSP	BCAA1
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza. - terreni a seminativo, con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie - impegno di cui alla lettera a) realizzazione di solchi acquai temporanei, e in alternativa, lavorazione secondo le curve di livello unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati - tutti i terreni, con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali - divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni			imp sem (UE) nel inve con l'int imp art. 4.3 com supe	BCAA 5

			consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15/09 e il 15/02	per le colt per	enti o avvicendati e erbacee che gano <sp	
--	--	--	---	--------------------------	--	--

Settore	Tema principale	Criteri e norme			<S	ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
				almeno di 60 giorni consecutivi			
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Supplemento per art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati permanenti o con colture che coprono per l'intera annata		ci a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti), e b) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati permanenti o con colture che coprono per l'intera annata	BCAA 4
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	Supplemento del Reg. (UE) 2021/2115 come definito nel PSP, escluse le superfici investite con prati permanenti o con colture che coprono per l'intera annata, in pieno campo e senza protetti.		ci a seminativo art. 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115 come definito nel PSP, escluse le superfici investite con prati permanenti o con colture che coprono per l'intera annata, in pieno campo e senza protetti.	Non presente

Settore	Tema principale	Criteri e norme				ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
	Biodiversità e paesaggio	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, punto B.	art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lettera b), art. 4 par. 1, 2 e 4	Sup Reg L'app fatto risc vinc	ci agricole, art. 4.3 del (UE) 2021/2115. rtendenza alle ZPS è un di e di incremento dei	CGO 2
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	art. 6, par. 1 e 2	Sup Reg nei	ci agricole, art. 4.3 del (UE) 2021/2115 ricadenti /ZSC	CGO 3

Settore	Tema principale	Criteri e norme			ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
		BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	Imp sem (UE Imp agri 202	to A. Superfici a tivo art. 4.3 (a) del Reg. 021/2115 B. e C. Superfici e art. 4.3 del Reg. (UE) 115.	Non presente
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	Sup 4.3 (c) d rica cui 200 Son inter - fo sem bass - a tute cons	ci a prato permanente art. Reg. (UE) 2021/2115, ti nei siti Natura 2000 di e direttive 92/43/CEE e 47/CE esclusi gli habitat di se comunitario, cod. 6 e 7 azioni erbose naturali e turali, torbiere, paludi della Dir. 92/43/CEE, da specifiche misure di vazione	Non presente

Settore	Tema principale	Criteri e norme				<S	ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	artt. 14 e 15, art.17, par. 1 (3) e artt. 18, 19 e 20	Tutti i conc		i beneficiari soggetti a omionalità	CGO 4
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	art. 3, lett. a), b), d) e e), e art. 4, 5 e 7	Tutti i conc un a		i beneficiari soggetti a omionalità che dispongono di vamento	CGO 5
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	art. 55, prima e seconda frase	Tutti i conc		i beneficiari soggetti a omionalità	CGO 10 (per alcuni impegni)

		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71)	-art. 5, par. 2, e art. 8, par. da 1 a 5; -art. 12 per le restrizioni in zone protette	Tutti i beneficiari soggetti a concionalità	CGO 10 (per alcuni impegni)
--	--	-------	---	---	---	--------------------------------

Settore	Tema principale	Criteri e norme				ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
				definite in base alla Dir 2000/60 sulle acque e alla legislazione di Natura 2000; -art. 13, parr. 1 e 3, su manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei residui			
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	artt. 3 e 4	Tutti i bovini	i beneficiari soggetti a onalità con allevamenti bufalini.	CGO 11
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	artt. 3 e 4	Tutti i suini	i beneficiari soggetti a onalità con allevamenti di suini	CGO 12
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali	art. 4	Tutti i con	beneficiari soggetti a onalità con allevamenti	CGO 13

Settore	Tema principale	Criteri e norme				ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
			negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)		allevamenti zootecnici		

4. Applicazione della Condizionalità rafforzata ai diversi beneficiari di aiuti comunitari

È soggetta al regime di condizionalità rafforzata l'azienda agricola beneficiaria di:

- Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - a. Pagamenti diretti disaccoppiati:
 - Sostegno di base al reddito;
 - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
 - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
 - Eco-schemi - regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
 - 1. Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
 - 2. Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
 - 3. Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
 - 4. Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
 - 5. Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori
 - b. Pagamenti diretti accoppiati:
 - latte;
 - carni bovine;
 - carni ovine e caprine;
 - frumento duro;
 - semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
 - riso;
 - barbabietola da zucchero;
 - pomodoro destinato alla trasformazione;
 - olio d'oliva;
 - agrumi;
 - colture proteiche comprese le leguminose.
- Pagamenti ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori
 - a. Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA)
 - SRA01 – ACA 1 produzione integrata
 - SRA02 – ACA 2 impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
 - SRA03 – ACA 3 tecniche lavorazione ridotta dei suoli
 - SRA04 – ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli
 - SRA05 – ACA 5 inerbimento colture arboree
 - SRA06 – ACA 6 cover crops
 - SRA07 – ACA 7 conversione seminativi a prati e pascoli
 - SRA08 – ACA 8 gestione prati e pascoli permanenti
 - SRA09 – ACA 9 impegni gestione habitat natura 2000

- SRA10 – ACA 10 supporto alla gestione di investimenti non produttivi
- SRA11 – ACA 11 gestione attiva infrastrutture ecologiche
- SRA12 – ACA 12 colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
- SRA13 – ACA 13 impegni specifici gestione effluenti zootecnici
- SRA14 – ACA 14 allevatori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA16 – ACA 16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma
- SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
- SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura
- SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci
- SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
- SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui
- SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie
- SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
- SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione
- SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica
- SRA26 – ACA 26 ritiro seminativi dalla produzione
- SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
- SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura
- SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci
- SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
- SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui
- SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie
- SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
- SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione
- SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica
- SRA26 – ACA 26 ritiro seminativi dalla produzione

b. Altri sostegni specifici

- SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
- SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRA30 - benessere animale
- SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali
- Pagamenti ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
 - SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
 - SRB02-Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
 - SRB03-Sostegno zone con vincoli specifici

- Pagamenti ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
 - SRC01-Pagamento compensativo zone agricole natura 2000
 - SRC02-Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000
 - SRC03-Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici
- Pagamenti a superficie, ed a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014- 2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Ogni beneficiario dei pagamenti sopra elencati è tenuto al rispetto di quanto disciplinato per il regime di Condizionalità rafforzata, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, vale a dire dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili all'azienda, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa che si traduce in una riduzione dei pagamenti concessi o da concedere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/1172, che integra quanto normato dal Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in ottemperanza di quanto prescritto dal DM 147385 e dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023.

5. Controlli effettuati dall'Organismo pagatore AGEA

Con la Circolare AGEA Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025 sono stati stabiliti i criteri e gli indici relativi:

- alla corretta individuazione dei Criteri Obbligatori di Gestione e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili all'azienda agricola, e che ogni l'agricoltore è tenuto a rispettare;
- agli elementi di verifica controllati al fine di accertare il rispetto da parte delle aziende agricole degli impegni di condizionalità rafforzata;
- alle informazioni qualitative o quantitative che devono essere acquisite per poter calcolare l'esito aziendale di condizionalità ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti;
- agli indici di verifica (portata, gravità e durata) per la determinazione della eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Per quanto sopraindicato l'Organismo pagatore AGEA, sulla base dei CGO e BCAA applicabili all'azienda agricola, effettuerà il controllo degli elementi di verifica indicati nella Circolare sopra citata e procederà all'acquisizione delle informazioni qualitative e/o quantitative che permettano di calcolare l'esito aziendale di condizionalità rafforzata.

Per quanto riguarda i controlli di condizionalità rafforzata da effettuarsi nelle aziende agricole con allevamenti e relativi alla sicurezza alimentare, farmaco-sorveglianza e benessere degli animali, questi sono delegati dall'Organismo Pagatore AGEA ai Servizi Veterinari regionali sulla base delle convenzioni operative sottoscritte con le Regioni di competenza.

➤ **Controlli di condizionalità rafforzata**

Il DM n. 410739 del 04/08/2023, relativo alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità, ha stabilito le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata, ed in particolare:

- l'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo della condizionalità rafforzata;
- le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata;
- il ruolo del monitoraggio satellitare in ambito di condizionalità rafforzata;
- il ruolo degli organismi di controllo specializzati;
- le procedure per la selezione del campione;
- il dimensionamento minimo del campione di controllo;
- le modalità di revisione annuale del sistema di controllo e l'adeguamento dei campioni.

In particolare, il sistema di controllo della condizionalità realizzato dalle Autorità Competenti si potrà articolare in alcuni o tutti i seguenti elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti e delle norme:

- a) sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System - AMS), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
- b) sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non è applicabile;
- c) sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;
- d) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatorie relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
- e) sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatorie relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
- f) sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE – sostanze ormonali, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, lettera e) del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo Pagatore che possano consentire di trarre conclusioni definitive.

Preavviso dei controlli in loco

La gestione del preavviso nell'esecuzione dei controlli segue le disposizioni dell'articolo 5 bis del DM "Controlli SIGC" sopra citati, che qui si riportano:

- i controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non

- interferisca con il loro scopo o la loro efficacia;
- nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati;
- qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Si evidenzia inoltre che, i controlli degli impegni di condizionalità rafforzata potranno essere effettuati dall'Organismo pagatore AGEA oppure, nei casi in cui per la natura stessa dell'impegno siano presenti particolari vincoli temporali, ambientali e territoriali, acquisiti per il tramite degli Enti competenti regionali con la procedura predisposta nel successivo paragrafo 7. Saranno inoltre acquisite le segnalazioni e gli eventuali accertamenti effettuati dagli Organi di Polizia Giudiziaria.

6. Controlli di condizionalità rafforzata delegati ai SS.VV. regionali con apposita Convenzione sottoscritta dall'Organismo pagatore AGEA e le Direzioni delle Regioni di competenza

La competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di una parte dei controlli previsti dalla condizionalità ha reso opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente Specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL

Di seguito sono elencati i controlli di competenza dei SSVV.

➤ Zona di Condizionalità “Salute pubblica e salute delle piante” - Sicurezza alimentare

- CGO 5 - Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL31 dell'1.2.2002, pag.1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20
- CGO 6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze βagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL125 del 23.5.1996, pag.3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

Per il CGO 5, sono previsti controlli anche da parte dell'Organismo Pagatore AGEA nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

➤ Zona di Condizionalità “Benessere degli Animali” - Benessere animale

- CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

7. Definizione delle competenze allo svolgimento di alcuni controlli del CGO 5

È opportuno evidenziare, al fine di definire le competenze spettanti in termini di controllo ai Servizi Veterinari regionali oggetto di delegate, che alcuni impegni di condizionalità del **CGO 5 inerenti alla Sicurezza Alimentare e relativi alla produzione vegetale**, non sono oggetto della convenzione e di conseguenza non sono controllati dai Servizi Veterinari regionali.

Di seguito sono riportati per ciascuna produzione primaria (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) gli impegni e il soggetto (SS.VV. e Agea O.P.) che svolge il controllo in azienda.

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Controllo svolto da</u>	
1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda		
1.a) curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;	SSVV	AGEA OP
1.b) prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;	SSVV	
1.c) assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;	SSVV	
1.d) tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:		
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	SSVV	AGEA OP
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	SSVV	
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;	SSVV	
1.e) immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;	SSVV	AGEA OP

1.f) immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	SSVV	
---	-------------	--

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Controllo svolto da</u>	
2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda		
2.a) modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		AGEA OP
2.b) presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		AGEA OP
2.c) conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni:		
i. presenza e aggiornamento del registro;		AGEA OP
ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);		AGEA OP
iii. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica;		AGEA OP
iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento		AGEA OP

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo da</u>	
3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell'azienda		
3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	SSVV	
3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	SSVV	
3.c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:		
i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	SSVV	

ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	SSVV	
iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;	SSVV	
3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;	SSVV	
3.e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;		AGEA OP
3.f. presenza e completezza del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (<u>per le sole aziende che producono latte fresco</u>);		AGEA OP

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Controllo svolto da</u>	
4 – Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda		
4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	SSVV	

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Controllo svolto da</u>	
5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda		
5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 1831/2003, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 1831/2003;	SSVV	AGEA OP
5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);	SSVV	AGEA OP
5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:		
i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;	SSVV	
ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);	SSVV	

iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.	SSVV	AGEA OP
--	-------------	----------------

8. Gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria

In base a quanto previsto all'allegato 2 della Circolare AGEA Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025, di seguito è indicata la procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità pervenute da Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali nonché le segnalazioni giunte dagli Organi di Polizia giudiziaria.

- Segnalazioni di non conformità relative agli elementi di verifica indicati Circolare AGEA - Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025

L'Organismo pagatore AGEA acquisirà le segnalazioni di non conformità che pervengano dagli Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali o dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Come indicato nell'allegato 2 della Circolare AGEA Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025 a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo pagatore AGEA esamina la documentazione inerente alle non conformità rilevate e procede alla seguente valutazione:

- a) segnalazione di una generica non conformità;
- b) segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
- c) segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

A seguito della valutazione delle segnalazioni, l'Organismo pagatore AGEA potrà decidere la loro archiviazione per la condizionalità rafforzata, come nel caso di segnalazioni di non conformità generiche, relative ad aziende o comportamenti non specificati o che non riguardino requisiti di condizionalità rafforzata.

Inoltre, e al fine della corretta determinazione delle riduzioni di condizionalità da applicare, l'Organismo Pagatore AGEA potrà chiedere agli Enti competenti, o agli Organi di Polizia giudiziaria, ulteriori informazioni relativamente all'eventuale "carattere di intenzionalità" da attribuire o escludere alle infrazioni di condizionalità rafforzata segnalate.

In tal senso, come indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025 il carattere di intenzionalità può essere assegnato ad una infrazione anche quando "sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità".

L'integrazione di informazioni può risultare necessaria, in quanto le non conformità oggetto di segnalazione non sono accertate e tracciate con le stesse modalità e con la stessa modulistica in uso per i controlli di condizionalità rafforzata, delegati dall'Organismo Pagatore AGEA ai Servizi Veterinari regionali. In particolare, la modulistica utilizzata dai Servizi Veterinari riporta un apposito campo per indicare l'eventuale "carattere di intenzionalità" alle infrazioni accertate, mentre la modulistica utilizzata per le segnalazioni degli enti competenti potrebbe esserne sprovvista.

Le aziende agricole, oggetto di segnalazioni pertinenti, che pervengano all'Organismo pagatore AGEA entro il 31 ottobre 2025, saranno inserite nel campione di aziende a controllo nella campagna in corso.

Le altre aziende agricole, le cui segnalazioni pertinenti siano pervenute all'Organismo pagatore AGEA successivamente al 31 ottobre 2025, potranno essere inserite nel campione di controllo nell'anno successivo. I controlli di condizionalità rafforzata, relativi alle aziende segnalate, potranno riguardare il solo CGO o BCAA a cui si riferiscono le non conformità.

Nel caso in cui la documentazione di una segnalazione di non conformità, corredata da verbale di controllo, pervenuta all'Organismo pagatore AGEA, permetta di determinare le riduzioni di condizionalità rafforza degli aiuti richiesti dall'azienda agricola, i dati dei controlli comunicati con la segnalazione saranno utilizzati dallo stesso Organismo pagatore per la determinazione delle relative sanzioni.

Se i dati presenti nella segnalazione non permettano di determinare puntualmente i valori di portata, gravità e durata per l'infrazione segnalata, l'Organismo pagatore AGEA potrà valutare di assegnare ai parametri di portata, gravità e durata i valori 3, determinando il valore della riduzione per infrazione pari al 3% (come indicato dal Regolamento n. 2021/2116 art. 85 al comma 2 <<come regola generale>>).

- Segnalazioni relative ad elementi di verifica non indicati nella Circolare di AGEA Coordinamento

Le segnalazioni potranno riguardare non conformità ad elementi di verifica, o obblighi normativi, non indicati nella Circolare AGEA - Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025, ma indicati nei provvedimenti regionali di recepimento del DM 147385/2023, e riportati nell'allegato 1 "Altre cause di infrazioni ai requisiti di condizionalità", e che non sono oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore AGEA.

A seguito di queste segnalazioni l'Organismo pagatore AGEA procederà, con le stesse modalità indicate al paragrafo 7.1, all'analisi della segnalazione e alla eventuale attivazione dei controlli di condizionalità nell'anno in corso, o nell'anno successivo.

Nel caso in cui la segnalazione di non conformità relativa ad elementi di cui all'allegato 1 sia corredata da un verbale di controllo completo della documentazione probante, l'Organismo pagatore AGEA potrà valutare di assegnare il valore ai parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) pari a 3, e la riduzione di condizionalità, applicata agli aiuti richiesti dall'azienda, sarà pari al 3% (come indicato dal Regolamento n. 2021/2116 art. 85 al comma 2 <<come regola generale>>).

9. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più O.P.

Di seguito si riporta, per i terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE)¹ al di fuori dell'ambito di competenza territoriale del singolo Organismo Pagatore, la procedura definita nell'allegato 3 della Circolare AGEA - Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Livello di coordinamento – aziende con domande presso più OPA (O.P. competente dal punto di vista amministrativo)

- analisi dei campioni estratti per verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di domande presentate presso più Organismi Pagatori per pagamenti assoggettati alla condizionalità;
- redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OP che ha selezionato l'azienda e degli OP interessati dalle altre domande;
- indicazione, all'interno dell'elenco, della eventuale presenza di infrazioni o di applicazione di Allerta tempestiva nel biennio precedente, con evidenza del Criterio o della Norma interessata.

2. Livello degli OP – aziende presso un OPA ma con terreni presso altri OPT (OP competente per territorio)

- analisi del campione, da parte di ogni OP allo scopo di verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di terreni o UTE al di fuori dell'ambito di competenza territoriale dell'OP;
- redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OPA e degli OPT interessati dai terreni o dalle UTE esterne;
- comunicazione delle esigenze di controllo all'OPT;
- esecuzione dei controlli da parte dell'OPT;
- comunicazione dei risultati dei controlli all'OPA;
- aggregazione dei risultati a livello aziendale da parte dell'OPA e calcolo dell'esito.

Punto 1 – aziende con domande su più OP e selezionate per uno degli OP.

Gli esiti dei controlli effettuati sulle UTE appartenenti alle aziende selezionate dall'OPA e situate all'interno del territorio di sua competenza devono essere applicati alle domande presentate dal beneficiario presso ogni OP.

A questo scopo l'OP competente dal punto di vista amministrativo (OPA), che esegue il controllo sulle UTE di sua competenza, dovrà trasmettere al Coordinamento, prima dell'invio dei dati ai fini delle statistiche annuali, le seguenti informazioni:

- data del controllo;

¹ ¹ Unità Tecnico Economica: per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio – identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente – ed avente una propria autonomia produttiva.

- esito sintetico dei controlli (presenza/assenza di non conformità) in modo da consentire agli OP interessati dalle domande esterne, una corretta gestione dei pagamenti per queste domande;
- l'esito finale, con il calcolo delle percentuali di riduzione eventualmente applicabili, sarà trasmesso a tutti gli OP entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di esecuzione dei controlli.

Punto 2 – aziende con terreni/UTE su più OP e selezionate per uno degli OP.

L'OPA dovrà, entro 15 giorni dalla data di selezione del campione:

- stabilire se i terreni esterni alla Regione di competenza sono configurabili come un'UTE esterna all'OP;
- identificare i Criteri e Norme applicabili **all'UTE esterna oggetto del controllo;**
- limitatamente ai CUAA con UTE presenti fuori dei terreni di competenza dell'OPA, comunicare agli OP competenti per territorio l'elenco delle UTE da controllare e, per ogni UTE, comunicare elenco dei Criteri e Norme ***che risultano effettivamente da controllare.***

L'OP competente per territorio (OPT) dovrà:

- acquisire la richiesta dell'OPA e darne riscontro;
- eseguire i controlli nei tempi previsti (entro il 31 dicembre dell'anno di campagna);
- comunicare i risultati dei controlli, espressi in termini di pesatura dei parametri di condizionalità P/G/D per ogni CGO e Norma controllata;
- trasmettere all'OPA la documentazione prodotta durante il controllo entro un mese dal suo completamento.

10 Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Per ogni Criterio o BCAA, applicabili all'azienda agricola/beneficiario per la campagna controlli 2025, la Circolare AGEA - Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025 descrive:

- la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o BCAA;
- le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità rafforzata, ai sensi dell'articolo 1 del DM 147385/2023, commi 4 e 5;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o BCAA medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari ed intenzionalità.

Come già previsto al paragrafo 7.1, per quanto riguarda quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un valore pari a 3, che porterebbe ad una riduzione base pari al 3%, come previsto dal Regolamento n. 2021/2116 art. 85 al comma 2.

Sono anche indicati:

- gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine, ove possibile, agli effetti delle infrazioni commesse;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

Per quanto attiene alle BCAA:

- l'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola norma;
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la SAU aziendale.

11 Meccanismo di calcolo delle riduzioni e esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità rafforzata è determinato in funzione di quanto riportato nei Regolamenti (UE):

- n. 2021/2115, articoli 12 e 13;
- n. 2021/2116, articoli da 83 a 86;
- n. 2022/1172, capo III, articoli da 6 a 11;

oltre che nel Programma Strategico della PAC (PSP), capitoli 3 e 7.

La regolamentazione unionale, per la condizionalità rafforzata, stabilisce l'applicazione di riduzioni in funzione della natura, della gravità delle infrazioni e in relazione al tempo.

In funzione della natura delle infrazioni, esse si dividono in:

- non intenzionali;
- intenzionali.

Tra le infrazioni non intenzionali si distinguono:

- le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti (articolo 85 (3) del Regolamento (UE) 2021/2116) per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;
- non gravi (articolo 9(1) del Regolamento (UE) 2022/1172);
- le infrazioni gravi o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (articolo 9 (2) del Regolamento (UE) 2022/1172).

In relazione al tempo in cui è rilevata, un'infrazione non intenzionale può essere considerata reiterata (articolo 85(6) del Regolamento (UE) 2021/2116) se concorrono le seguenti condizioni:

- sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell'arco di tre anni civili consecutivi;
- il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

Per i dettagli relativi al meccanismo di calcolo dell'esito di condizionalità rafforzata si fa proprio quanto indicato nella Circolare AGEA - Coordinamento prot. 86932 del 30/10/2025, a cui si rimanda, e quanto indicato dalla normativa nazionale di riferimento.

12 Controlli e partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Le verifiche di condizionalità, di cui l'Organismo Pagatore AGEA è responsabile, sono svolte da diversi Organi di controllo:

- Servizi veterinari regionali delegati;
- RTI - Lotto 2;
- altri Enti competenti e Organi di Polizia giudiziaria;

Si evidenzia che per i controlli non conformi, il beneficiario è informato dell'esito e di conseguenza delle eventuali non conformità accertate.

Di seguito, per i diversi Organi di controllo, è descritto il quadro procedurale inerente al procedimento amministrativo e le relative comunicazioni delle non conformità accertate, nelle modalità previste dalla Legge n. 241/90 s.m.i.

12.1 Comunicazione delle non conformità accertate dai Servizi veterinari regionali

I controlli di condizionalità, effettuati per gli allevamenti zootecnici, sono delegati alle Regioni di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA nelle quali sono definite le finalità, la modalità di messa a disposizione dei dati e della documentazione relativa ai controlli svolti dai Servizi veterinari regionali.

Ai fini delle verifiche di condizionalità rafforzata, i Servizi veterinari regionali svolgono presso le aziende agricole i controlli dei Criteri di Gestione Obbligatori, che riguardano il benessere, la salute degli animali e la sicurezza alimentare.

I Servizi veterinari regionali sono Enti specializzati, a cui istituzionalmente è affidato il compito di svolgere i controlli presso gli allevamenti zootecnici. Per i controlli svolti, compresi quelli di condizionalità rafforzata, sono già attive presso le strutture delle Regioni, le procedure inerenti al procedimento amministrativo e le relative comunicazioni alle aziende agricole degli esiti dei controlli.

In ciascuna Regione, come prevedono le norme, sono individuate apposite strutture con il compito della gestione e della chiusura del procedimento amministrativo.

Le stesse strutture possono inoltre anche gestire i procedimenti amministrativi relativi ad accertamenti effettuati da altri Organi (Guardia di finanza, Nuclei Antisofisticazione e Sanità Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia municipale, etc.) che effettuano controlli sul territorio regionale.

In caso di constatazione di non conformità da parte del Servizio veterinario regionale, lo stesso Servizio trasmette apposita comunicazione di quanto rilevato, con l'indicazione delle conformità accertate, l'applicazione della eventuale sanzione amministrativa, e la comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo.

Il soggetto interessato ricevuta la Comunicazione potrà contestare quanto accertato dai Servizi veterinari regionali, avvalendosi delle norme che garantiscono la partecipazione al procedimento amministrativo.

Difatti, nelle stesse comunicazioni di partecipazione, sono indicate le modalità, i tempi e le strutture preposte alla gestione delle eventuali contestazioni dell'interessato.

A valle del precitato procedimento amministrativo, l'Organismo Pagatore AGEA acquisito l'esito dei controlli svolti, calcolerà le riduzioni da applicare, e comunicherà formalmente al beneficiario l'esito aziendale di condizionalità, con l'indicazione della percentuale di riduzione da applicare agli aiuti richiesti (esito aziendale di condizionalità rafforzata).

Successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo dei controlli svolti dai Servizi veterinari regionali, il beneficiario potrà eventualmente contestare all'Organismo Pagatore AGEA, la sola percentuale di riduzione di condizionalità rafforzata applicata, ma NON l'infrazione che è stata determinata e accertata dal veterinario ispettore.

12.1 Comunicazioni relative alle non conformità accertate da Enti competenti (diversi dai Servizi veterinari regionali) e da Organi di Polizia giudiziaria

L'Organismo Pagatore AGEA acquisisce, come previsto dalle norme, le segnalazioni di non conformità che pervengono dagli Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di igiene e benessere degli animali o dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Nei casi di segnalazioni, nelle quali siano tracciate non conformità che riguardano i requisiti di condizionalità, corredate da un verbale di accertamento, l'Organismo Pagatore AGEA valuta la segnalazione, e procede alla determinazione delle eventuali riduzioni da applicare agli aiuti richiesti dal beneficiario.

Le non conformità accertate dagli altri Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di igiene e benessere degli animali, o dagli Organi di Polizia giudiziaria, come quelle accertate dai Servizi veterinari regionali, seguono il procedimento amministrativo previsto a livello delle strutture regionali, e possono essere ricondotte alle fasi di:

- notifica dell'accertamento delle violazioni;
- ricorso avverso e presentazione di scritti difensivi da parte dell'interessato;
- valutazione del ricorso avverso presentato dall'interessato.

L'interessato potrà quindi contestare quanto accertato dagli Enti competenti o dagli Organi di Polizia giudiziaria, a seguito della Comunicazione di partecipazione al procedimento amministrativo, nella quale sono indicate le modalità, i tempi e le strutture preposte alla gestione delle eventuali contestazioni.

12.2 Comunicazioni delle non conformità accertate durante i controlli aziendali e territoriali di condizionalità svolti da AGEA.

I controlli di condizionalità territoriali e aziendali, svolti da AGEA, sono relativi all'accertamento del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Aziendali e dei Criteri di gestioni Obbligatori, diversi da quelli delegati ai Servizi veterinari regionali.

I controlli in azienda vengono svolti dal tecnico incaricato alla presenza del beneficiario, che è tenuto durante il controllo a fornire la documentazione richiesta per le verifiche, a far accedere il tecnico alle strutture e alle aree aziendali per gli opportuni controlli, presenziando alle verifiche.

I controlli relativi alle superfici aziendali sono svolti attraverso la nuova metodologia di controllo. In caso di non conformità rilevate il tecnico incaricato del controllo provvede a comunicare al beneficiario gli elementi che hanno generato le non conformità stesse.

La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i, sarà effettuata dall'Organismo Pagatore competente solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in loco alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dalla Regolamentazione comunitaria.

13. Comunicazione ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. degli esiti non conformi di condizionalità rafforzata e determinazione delle riduzioni agli aiuti richiesti.

La comunicazione degli esiti non conformi di condizionalità rappresenta il documento formale con il quale l'Organismo Pagatore AGEA informa il beneficiario che:

- a seguito di controlli svolti nel corso della campagna 2025, sono state accertate non conformità al rispetto delle norme in materia di condizionalità sottoscritte al momento della presentazione delle domande di aiuto;
- sulla base delle non conformità accertate sono stati determinati i parametri di Portata, Gravità e Durata ed è stata calcolata la percentuale di riduzione (esito aziendale di condizionalità rafforzata) da applicare agli aiuti richiesti per l'anno 2025 erogati, o ancora da erogare, di cui al paragrafo 4 delle presenti Istruzioni operative;
- il beneficiario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare istanza di riesame avverso le non conformità di condizionalità comunicate, supportata da ulteriore documentazione diversa da quella richiesta e già fornita durante la fase dei controlli aziendali o territoriali;
- le procedure di ricorso avverso le non conformità comunicate non si applicano alle non conformità di condizionalità rafforzata accertate dai Servizi veterinari regionali, da altri Enti competenti e da Organi di Polizia giudiziaria, che adottano proprie procedure di partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo;
- a seguito della mancata presentazione dell'istanza di riesame avverso le non conformità di condizionalità, nei modi e nei termini comunicati, l'Organismo Pagatore AGEA provvederà alla determinazione dell'importo della riduzione degli aiuti richiesti per l'annualità 2025.

Nella comunicazione sono riportate:

- i dati identificativi dell'azienda,
- i criteri e le norme di condizionalità che l'azienda è tenuta a rispettare,
- l'esito aziendale di condizionalità (percentuale di riduzione complessiva) e le domande di aiuto a cui è applicato,
- l'esito di condizionalità relativo ai criteri e alle norme risultati non conformi, con il dettaglio dei valori di Portata, Gravità e Durata, e il relativo valore medio.

- Comunicazione di Posta Elettronica Certificata (PEC)

L'Organismo Pagatore AGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun beneficiario all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale. Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta raccomandata.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di AGEA è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo:

- Professionisti - L'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti.
- Società - Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
- Ditte Individuali - Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
- Pubbliche Amministrazioni - Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

Il beneficiario che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

- Invio della comunicazione da parte dell'Organismo Pagatore AGEA

L'Organismo pagatore AGEA trasmette la comunicazione al beneficiario all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) come indicato nel fascicolo aziendale.

L'Organismo pagatore AGEA attribuisce alla comunicazione il numero di protocollo SIAN, ed il relativo codice a barre, e provvede successivamente alla sua pubblicazione sul SIAN rendendola accessibile agli interessati anche secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'art.15 del DM MIPAAF del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

I beneficiari che non hanno comunicato un proprio indirizzo PEC possono prendere visione della Comunicazione direttamente sul SIAN.

Sono esclusi dall'invio della comunicazione i beneficiari oggetto dei controlli di condizionalità che hanno subito controlli con esito aziendale concordante (senza non conformità) e che quindi non determinano riduzioni di condizionalità.

- Accesso agli esiti di condizionalità attraverso il SICC

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione e monitorare lo stato degli esiti di condizionalità, attraverso l'accesso al SIAN, consultando il Sistema Integrato di Controllo Condizionalità (SICC), secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari, in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso alla consultazione, attraverso il proprio fascicolo aziendale e il servizio condizionalità (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito il mandato di rappresentanza ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Ne consegue che l'Organismo Pagatore AGEA non dà corso alle richieste di informazioni e di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi, che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi.

- Attività del beneficiario

Per poter approfondire i motivi della riduzione di condizionalità il beneficiario può recarsi presso l'ufficio del CAA al quale ha conferito mandato di rappresentanza, che ha la possibilità, attraverso le funzioni di consultazione del fascicolo aziendale sul sito <http://www.sian.it>, di verificare gli esiti dei

controlli di condizionalità.

In esito ai controlli di condizionalità il beneficiario, nei casi di non conformità non risolti durante la fase di confronto con il tecnico incaricato del controllo, può presentare all'indirizzo PEC protocollo@pec.agea.gov.it dell'Organismo Pagatore AGEA, un'istanza di riesame corredata da ulteriore documentazione diversa da quella già fornita durante il predetto confronto.

L'istanza di riesame dovrà essere presentata nelle modalità ed entro il termine perentorio di dieci giorni indicato nella comunicazione, trasmessa nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.m.i., pena il mancato esame.

Gli esiti della valutazione dell'eventuale riesame saranno resi noti all'interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

Scaduto il termine indicato nella comunicazione, in assenza di istanza di riesame, l'esito del procedimento si considera accettato e la comunicazione costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

14. Chiusura del procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione degli aiuti comunitari, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione dell'esito dei controlli di condizionalità non conformi, e che determinano riduzioni agli aiuti.

L'Organismo Pagatore AGEA, per i controlli di condizionalità NON conformi, comunica al beneficiario:

- il dettaglio delle BCAA e dei CGO oggetto di controllo,
- l'esito e delle percentuali di riduzioni applicate alle singole BCAA e ai singoli CGO, e l'esito aziendale di condizionalità che si quantifica in una percentuale di riduzione da applicare ai pagamenti.

Poiché questa comunicazione è successiva alle "chiusure" degli esiti tecnici (compresi i controlli svolti dai Servizi veterinari, ed eventuali controlli effettuati dagli altri Enti competenti e Organi di Polizia giudiziaria), ne consegue che il beneficiario, in questa fase, potrà presentare ricorso avverso esclusivamente il calcolo che ha determinato l'esito aziendale di condizionalità rafforzata, che è effettuato informaticamente dal SICC sulla base di quanto indicato dalle Circolari AGEA di settore.

In questi casi il ricorso deve essere supportato da documentazione che dimostri la non corretta determinazione dell'esito aziendale di condizionalità.

Il pagamento degli aiuti richiesti, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

15. Recepimento della normativa da parte delle Regioni

Per l'anno 2025 non sono state emanate nuove delibere regionali di recepimento della normativa di condizionalità rafforzata.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità rafforzata, nel 2025 continuano a trovare applicazione le delibere regionali emanate negli anni precedenti, in deroga o integrazione del D.M_ 147385 del 9/3/2023 e s.m.i., ognuna nel rispettivo territorio regionale di competenza.

Ulteriori delibere regionali di recepimento emanate successivamente alle presenti istruzioni operative saranno opportunamente recepite da AGEA OP con apposita emanazione di un addendum alle istruzioni stesse.

16. Altre cause di infrazioni ai requisiti di Condizionalità rafforzata

Per quanto riguarda i controlli degli impegni di condizionalità rafforzata prescritti dai provvedimenti normativi regionali, ai sensi all'articolo 5 comma 1 del DM 147385/2023, nei casi in cui per la natura stessa dell'impegno siano presenti particolari vincoli temporali, ambientali e territoriali, detti controlli verranno acquisiti dalle Autorità competenti, dagli Enti competenti regionali e dagli Organi di Polizia giudiziaria e valutati ai fini del rispetto della condizionalità rafforzata.

17. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none">a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.
	I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it .
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..

	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca</p>

Al fine di assicurarne la massima diffusione, le presenti Istruzioni operative verranno pubblicate nel sito web dell'Agea all'indirizzo:

<https://www.agea.gov.it/portale-agea/>

nonché sul portale SIAN all'indirizzo:

<https://www.sian.it/portale/>

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono comunque pregate di voler dare la massima diffusione al presente documento presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali.

Il Direttore
Christian Patti

REGIONE BASILICATA

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità rafforzata della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Basilicata per l'annualità 2025

Delibera regionale n. 362 del 09.05.2024 recante un addendum alla Delibera della Giunta Regionale n.415 del 07/07/2023 di recepimento de DM n. 147385 del 9/03/2023, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nelle delibere n. 362 del 2024 e n. 415/2023, relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), delle Norme di Buone Condizioni (BCAA).

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

➤ I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

- **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 2** – Protezione di zone umide e torbiere
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 3** – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ II TEMA PRICIPALE: ACQUA

- **CGO 1** – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **CGO 2** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione G. R. n. 508 del 25 marzo 2002 "Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e protezione delle acque" (B.U.R. n°25 del 16/04/2002)
 - Deliberazione G. R. n. 1985 del 19 dicembre 2006 "Analisi dei dati di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici e definizione delle zone vulnerabili e delle aree sensibili finalizzate alla redazione del PRTA. Approvazione"
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 6 giugno 2006 n. 119 "art. 19 del Decreto Legislativo n. 152/99 – Programma d'azione della Basilicata per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" (B.U.R. n. 34 del 10-07-2006)
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2007 n. 338 – "Programma d'azione Basilicata per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: modifiche ed integrazioni" (BUR n.57 del 16/12/2007).
 - Deliberazione G.R. n.156 del 14 febbraio 2013 "Conferma zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione dell'art. 36 comma 7-ter del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 , convertito in legge n.221 del 17/12/2012.
 - Deliberazione G.R. n.433 del 19 maggio 2017 "Disciplina regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e utilizzazione agronomica del digestato" ai sensi del D.M. n. 5046/2016. Determinazioni.
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 407 del 30 giugno 2020 – Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del Decreto legislativo n. 152/2006.
- **BCAA 4** – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
 - Legge regionale n. 29 del 16-07-1994, in attuazione della Legge n. 183 del 18 maggio 1989 e ss.mm.ii:

➤ III TEMA PRICIPALE: SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

- **BCAA 5** – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 6** – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 7** –Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

- Nessun riferimento normativo regionale.

➤ IV TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

- **CGO 3** – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 978 del 04.06.2003 “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell’adozione ed attuazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3.9.2002 (B.U.R. n. 46 del 01.07.2003);
- D.G.R. n. 590 del 14.03.2005 di individuazione e richiesta di designazione di nuove zone di protezione speciale (ZPS), integrata con n. D.G.R. n. 267 del 28.02.2007;
- D.G.R. n. 1925 del 28.12.2007 “Rete Natura 2000 in Basilicata – Applicazione del D.M. MATT 03.09.2002 (GU n. 224 del 24.09.02)”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19.03.2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”;
- D.G.R. n. 655/2008 “Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003, del D.M. n. 184 del MATTM e del 17.10.2007;
- D.G.R. n. 1625 del 25.09.2009 - Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17.10.2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali.
- DD.GG.RR. n. 951 del 18 luglio 2012, n. 30 del 15 gennaio 2013, n. 904 del 7 luglio 2015, n. 1492 del 17 novembre 2015, n. 1678 del 22 dicembre 2015, n. 166 del 24 febbraio 2016, n. 309 del 29 marzo 2016, n. 827 del 12 luglio 2016 e n. 958 del 9 agosto 2016, n. 985 del 26 settembre 2018 con le quali sono state approvate le Misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche e appositi Piani di Gestione, sulla base degli obiettivi di conservazione individuati dall’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura e pubblicati sulla pagina web del Dipartimento Ambiente ed Energia;
- la D.G.R. n. 1181/2014 di “Approvazione del Quadro delle Azioni Prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per La Rete Natura 2000 della Regione Basilicata”;
- DD.GG.RR. n. 170/2014 e n. 671/2017 n. 312/2018 n. 410/2019, di individuazione dei seguenti Enti gestori delle Aree Naturali Protette e dei Siti Natura 2000: Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; Parco Nazionale del Pollino; Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; Amministrazione Provinciale di Potenza; Amministrazione Provinciale di Matera e Reparto Carabinieri Biodiversità della Basilicata;

- la D.G.R. n. 57/2022 recante “Direttiva Habitat 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio lucano - art. 8, comma 4. Approvazione Quadro delle Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Basilicata.”.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 4** – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 978 del 04/06/2003 “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell’adozione ed attuazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 03/09/2002 (BUR n. 46 del 1.7.2003);
- D.G.R. n. 1925 del 28/12/2007 “Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU n. 224 del 24/09/02)”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19/03/2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”;
- D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009 (Individuazione e/o Aggiornamento dei precisi riferimenti catastali delle aree ZSC. Approvazione ed Affidamento delle ulteriori attività per il completamento. Applicazione della D.G.R. n.1925/07). Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali;
- D.G.R. n. 951 del 18/07/2012 - Programma Rete Natura 2000 in Basilicata e D.G.R. n. 1214/2009 - Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata - Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9;
- D.G.R. n. 30 del 15/01/2013 - Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 4-10-11.
- D.G.R. n. 170 del 11/02/2014 – DM 16 settembre 2013 di designazione di venti ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata art. 3 – Individuazione dei soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
- D.G.R. n. 904 del 07/07/2015 – Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 – D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell’Arco Ionico Lucano:
 - IT9220080 Costa Ionica Foce Agri
 - IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano
 - IT9210095 Costa Ionica Foce Cavone
- D.G.R. n. 1492 del 17/11/2015 - Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 – D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Valle Basento:
 - IT9220255 Valle del Basento Ferrandina Scalo

- IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo
- D.G.R. n. 1678 del 22/12/2015 - Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata:
 - IT9210143 Lago Pertusillo
 - IT9210170 Monte Caldarosa
 - IT9210180 Madonna di Viggiano
 - IT9210195 Monte Raparo
 - IT9210200 Monte Sirino
 - IT9210205 Monte Volturino
 - IT9210240 Serra di Calvello
- D.G.R. n. 166 del 24/02/2016 “Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del DPR 357/97 – DPR 120/2003 – DM 27 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Costa di Maratea:
 - IT9210015 Acquafredda di Maratea
 - IT9210155 Marina di Castrocucco
 - IT9210160 Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
- D.G.R. n. 309 del 29/03/2016 - Aggiornamento ed integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Misure di tutela e conservazione per i siti di interesse comunitario (SIC) dei siti Natura 2000 di Basilicata ricadenti PARCO NAZIONALE DEL POLLINO;
- D.G.R. n. 827 del 12/07/2016 - Aggiornamento ed integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Approvazione delle misure di tutela e conservazione, per i siti di interesse comunitario (SIC) del sito denominato VALLE DEL TUORNO - BOSCO LUCETO IT9210266 afferente a Rete Natura 2000 di Basilicata;
- D.G.R. n. 958 del 09/08/2016 - Aggiornamento ed Integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Misure di Tutela e Conservazione per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) del Sito Natura 2000 di Basilicata: IT9220055 - Bosco Pantano Di Policoro - Costa Ionica Foce Sinni (Area Marina).
- D.G.R. n. 671 del 30/06/2017 di designazione di 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata attuazione art. 3 – Individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
- D.G.R. n. 250 del 23/03/2018 - Aggiornamento ed Integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. – Approvazione delle misure di tutela e conservazione per il sito di interesse comunitario (SIC) afferente a Rete Natura 2000 di Basilicata, denominato Lago del Rendina IT9210201.
- D.M. del 16.09.2013 - Designazione di 20 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- D.M. del 11.01.2017 - Designazione di 33 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- D.M. del 22.11.2017 - Designazione di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata;
- D.M. del 23.01.2019 - Designazione di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) insistente nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Basilicata;
- D.G.R. n. 57/2022 recante “Direttiva Habitat 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio lucano - art. 8, comma 4. Approvazione Quadro delle Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Basilicata.”.

- **BCAA 8**
 - **A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi**
 - **B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
 - **C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**

Riferimenti normativi regionali

per l'impegno B) - Decreto Direttoriale n. 330598/2022 e regionale degli alberi monumentali (D.P.G.R. n. 31/2017; D.P.G.R. n. 140/2019; D.P.G.R. n. 103/2021; D.P.G.R. n. 100/2022).

- **BCAA 9** – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
 - Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 2 - SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

➤ I TEMA PRICIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

- **CGO 5** – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
attuato da:
 - Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 14;
 - Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
 - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
 - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera

a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

– Nessun riferimento normativo regionale.

- **CGO 6** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

– Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **II TEMA PRICIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI**

- **CGO 7** – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase

– Nessun riferimento normativo regionale.

- **CGO 8** - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione

relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

- Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

➤ I TEMA PRICIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

- **CGO 9** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 10** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 11** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
 - Nessun riferimento normativo regionale.

2. Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella Delibera n. 362 del 09.05.2024 recante un addendum alla delibera n. 415 del 07/07/2023 della Regione Basilicata di recepimento del DM n. 147385/2023, pubblicata ai sensi dell'articolo 5 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

BCAA 2 – PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.2 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale, tenuto conto che nelle Regione Basilicata non sono presenti zone umide d'importanza internazionale, la presente Norma non si applica.

II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 2 e del Programma di Azione regionale relative alle ZVN si applicano nei comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano jonico, Policoro, Nova Siri, Rotondella, Montalbano Jonico e parte dei territori di Montescaglioso (gli interi fogli comunali nn. 73-74-75-76-81) e di Tursi (gli interi fogli comunali nn. 58-60-62-63-64-65-66-67).

Ai fini della verifica di conformità al presente criterio, devono essere rispettate le disposizioni regionali vigenti in materia consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/departement.jsp?dep=100049&area=3028939>

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti del presente Criterio sono valutati i seguenti elementi di verifica:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2.
 - a. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis;
 - b. predisposizione del Registro delle operazioni di fertilizzazione azotata (Registro delle concimazioni) per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN.

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione e dal PUA
2	Da 1001 a 3000	comunicazione semplificata Esonero dal PUA
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis e la comunicazione completa con PUA completo
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:

- a. presenza del o degli impianti necessari;
- b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;

4. stato di funzionalità dell'impianto:

- a. stato di manutenzione;
- b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

5.

- a. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;
- b. rispetto dei massimali di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

N.B.: Per gli obblighi 5.a e 5.b, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e **sia impossibile** la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei **170 kg/ha/anno**.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei dei soli materiali palabili ai sensi del DM 25.02.2016, art. 39, "letami e lettieri esauste di allevamenti avicunicoli" (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN)

- 6. rispetto dei divieti spaziali, (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:
 - a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
 - b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
 - c. terreni in pendenza;
 - d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
 - e. boschi;
 - f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
- 7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) o delle restrizioni riferite alle colture interessate:
 - a. periodo 1° novembre – 28 febbraio;
 - b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.
- 8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

N.B.: al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 4 - Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025;

- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Critero nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieto di fertilizzazioni e distribuzione di prodotti fitosanitari

È vietato applicare fertilizzanti e di distribuire prodotti fitosanitari entro una “fascia di rispetto” di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi. I corsi d’acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.

Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d’azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest’ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L’eventuale inosservanza del divieto in questione, all’interno delle ZVN, viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima “fascia di rispetto” è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest’ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L’inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un’unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

È vietata l’eliminazione della “fascia inerbita” presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime descritte più sopra.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l’intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Applicabilità degli impegni

Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che:

- l’impegno a) è applicato a tutti i corpi idrici;
- l’impegno b) è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

N.B.: gli impegni a) e b) non si applicano agli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione e dei prodotti fitosanitari:

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico;
- *Corpi idrici arginati*: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale si applicano gli obblighi sopra descritti, in particolare si stabilisce quanto segue:

• Impegno a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella "fascia di rispetto"

L'impegno a) si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

• Impegno b) – mantenimento o costituzione della "fascia inerbita"

L'ampiezza della fascia inerbita, di cui al punto b) della presente norma, varia in funzione delle valutazioni dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione

dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- stato chimico: “buono”, “non buono”.

L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito. In tutti gli altri casi, si applica un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

A livello regionale si riporta l'elenco dei corpi idrici ai quali si applica l'impegno b) (come individuati nelle Norme per il funzionamento delle autorità di bacino ricadenti nella regione Basilicata in attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni. - LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 16-07-1994):

- i bacini di rilievo regionale (già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989) sono:
 - Basento, Cavone ed Agri. Per essi è istituita un'unica Autorità di bacino con sede presso la Regione Basilicata cui compete assicurare quanto necessario al funzionamento dei suoi organi.
- i bacini di rilievo interregionale (già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989) sono:
 - a) Bradano: regioni interessate Basilicata e Puglia;
 - b) Sinni, Noce: regioni interessate Basilicata e Calabria;
 - c) Lao: regioni interessate Calabria e Basilicata;
 - d) Sele: regioni interessate Campania e Basilicata;
 - e) Ofanto: regioni interessate Puglia, Basilicata e Campania.

L'informazione relativa all'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

3.3 Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste deroghe diverse da quelle nazionali.

4. Determinazione dell’infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell’allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

IV TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

**CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

All'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 8, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:
- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Regione Basilicata

CODICE	TIPO SITO	DENOMINAZIONE
IT9220135	C	Gravine di Matera
IT9210271	A	Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo
IT9210266	C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
IT9210020	C	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9220055	C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9210142	C	Lago Pantano di Pignola
IT9220144	C	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9210190	C	Monte Paratiello
IT9210210	C	Monte Vulture
IT9220255	C	Valle Basento - Ferrandina Scalo

IT9220260	C	Valle Basento Grassano Scalo – Grottole
IT9210150	C	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
IT9210201	C	Lago del Rendina
IT9210105	C	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210275	A	Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi
IT9210270	A	Appennino Lucano, Monte Volturino
IT9220130	C	Foresta Gallipoli – Cognato

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Criterio nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Alle superfici ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC), si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 65915 del 4.09.2024 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;

2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria o nelle zone speciali di conservazione, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Elenchi delle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)

Codice	Tipo sito	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di tutela e conservazione
IT9210005	C	Abetina di Laurenzana	324	DGR n.951 del 18.07.2012 e DGR n.30 del 15.01.2013
IT9210010	A	Abetina di Ruoti	162	
IT9210020	C	Bosco Cupolicchio	1763	
IT9210035	C	Bosco di Rifreddo	520	
IT9210045	C	Bosco Mangarrone (Rivello)	370	
IT9210105	C	Dolomiti di Pietrapertosa	1313	
IT9210110	C	Faggeta di Moliterno	243	
IT9210115	C	Faggeta di Monte Pierfaone	756	
IT9210140	C	Grotticelle di Monticchio	342	
IT9210141	C	Lago La Rotonda	71	
IT9210142	C	Lago Pantano di Pignola	165	

IT9210190	C	Monte Paratiello	1140	
IT9210210	C	Monte Vulture	1904	
IT9210215	C	Monte Li Foi	970	
IT9210220	A	Murge di S. Oronzio	5460	
IT9210265	A	Valle del Noce	968	
IT9220030	C	Bosco di Montepiano	523	
IT9220130	C	Foresta Gallipoli-Cognato	4289	
IT9220135	A	Gravine di Matera	6968	
IT9220144	C	Lago S. Giuliano e Timmari	2575	

si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- Rispetto delle misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche approvate con Decreto MATTM del 16 settembre 2013 “Designazione di venti ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357” (GU n. 226 del 26.09.2013 – Serie Generale);
- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Nelle sottoelencate zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)

Codice	Tipo sito	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di tutela e conservazione
IT9210015	B	Acquafredda di Maratea	552	DGR n.166 del 24.02.2016
IT9210025	B	Bosco della Farneta	298	DGR n. 309 del 29.03.2016
IT9210040	B	Bosco Magnano	1225	
IT9210070	B	Bosco Vaccarizzo	292	
IT9210075	B	Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S. Francesco	2426	
IT9210120	B	La Falconara	71	
IT9210125	B	Timpa dell'Orso-Serra del Prete	2595	
IT9210130	B	Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace	1053	

IT9210135	B	Piano delle Mandre	333	
IT9210143	B	Lago Pertusillo	2042	DGR n.1678 del 22.12.2015
IT9210145	B	Madonna del Pollino Località Vacuarro	982	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210146	B	Pozze di Serra Scorzillo	25,62	
IT9210155	B	Marina di Castrocuoco	811	DGR n.166 del 24.02.2016
IT9210160	B	Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente	418	
IT9210165	B	Monte Alpi - Malboschetto di Latronico	1561	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210170	B	Monte Caldarosa	584	DGR n.1678 del 22.12.2015
IT9210175	B	Valle Nera-Serra di Lagoforano	289	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210180	B	Monte della Madonna di Viggiano	792	DGR n.1678 del 22.12.2015
IT9210185	B	Monte La Spina, Monte Zaccana	1065	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210195	B	Monte Raparo	2020	DGR n.1678 del 22.12.2015
IT9210200	B	Monte Sirino	2619	
IT9210205	B	Monte Volturino	1858	
IT9210240	B	Serra di Calvello	1641	
IT9210245	B	Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello	461	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210250	B	Timpa delle Murge	153	
IT9210266	C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto	75	DGR n.827 del 12.07.2016
IT9220055	C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni	1794	DGR n.951 del 18.07.2012 DGR n.958 del 09.08.2016
IT9220080	B	Costa Ionica Foce Agri	2415	DGR n.904 del 07.07.2015 DGR n.904 del 07.07.2015
IT9220085	B	Costa Ionica Foce Basento	1393	
IT9220090	B	Costa Ionica Foce Bradano	1156	
IT9220095	B	Costa Ionica Foce Cavone	2044	
IT9220255	C	Valle Basento - Ferrandina Scalo	733	DGR n. 1492 del 17.11.2015
IT9220260	C	Valle Basento Grassano Scalo - Grottole	882	

si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- Rispetto delle misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche approvate con Decreto MATTM del 11 gennaio 2017 “Designazione di 33 ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357” (GU n. 28 del 03.02.2017 – Serie Generale);
- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Per le sottoelencate ZSC/ZPS:

Codice	Tipo sito	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
IT9210150	C	Monte Coccovello, Monte Crivo e Monte Crive	552	DGR n.166 del 24.02.2016
IT9210201	C	Lago del Rendina	670	DGR n.250 del 23.03.2018

si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- Rispetto delle misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche relative ai siti:
 - **IT9210150** - Monte Coccovello, Monte Crivo e Monte Crive - approvate con Decreto MATTM del 22 novembre 2017 "Designazione di una ZSC della regione biogeografia mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357" (G.U. n. 282 del 02.12.2017 - Serie Generale);
 - **IT9210201** - Lago del Rendina - approvate con Decreto MATTM del 28 dicembre 2018 "Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357". (G.U. n. 19 del 23.01.2019 - Serie Generale);
- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Per i sottoelencati SIC:

Codice	Tipo sito	Denominazione	Area (Ha)	Atto di riconoscimento SIC
IT9210280	C	Gole del Platano	1383	Decisione di esecuzione (UE) 2023/241
IT9210285	C	Fiume Melandro	118	
IT9210290	C	Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano	344	
IT9220270	C	Monte di Mella - Torrente Misegna	1565	
IT9220300	C	Mare della Magna Grecia	29108	
IT9220310	C	Fosso La Nioce	43	

si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente criterio nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 6

- **COPERTURA MINIMA DEL SUOLO PER EVITARE DI LASCIARE NUDO IL SUOLO NEI PERIODI PIÙ SENSIBILI**

1. APPLICABILITA'

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/ 2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 86932 del 30/10/2025

2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera n. 362 del 09.05.2024 recante un addendum alla delibera n. 415 del 07/07/2023.

BCAA 7

ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI, AD ECCEZIONE DELLE COLTURE SOMMERSE

1 – APPLICABILITA'

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 86932 del 30/10/2025.

3 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera regionale n. 362 del 09.05.2024 recante un addendum alla delibera n. 415 del 07/07/2023.

BCAA 8

- **A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi**
- **B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
- **C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione**

2. APPLICABILITA'

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

- A.** La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Le condizioni di esenzione a questo impegno sono descritte nell'allegato 8 della Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n 86932 del 30/10/2025.

- B.** L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali,

identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

- C. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al già menzionato periodo.

Per l'applicazione degli impegni descritti valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli **elementi lineari** è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Impegno A

- Per **“fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 4)** si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.
- Per **“fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 5)** si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.
- Per **“terreno lasciato a riposo”** si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Impegni A (elementi non produttivi) e Impeni B (elementi caratteristici del paesaggio)

- Per **“fossati o canali artificiali”** si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.
- Per **“margini dei campi”** si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.
- Per **“siepi”** si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Per **“filare”** si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.
- Per **“alberi isolati”** sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.
- Per **“alberi monumentali”** sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
- Per **“sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche”** si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali,

comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

- Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.
- Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.
- Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.
- Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Impegno C (divieto di potatura in periodo vietato)

Per “**potatura**” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole.

2.2. Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (impegni **B** e **C**).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno **B**).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno **B**).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno **B**).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno **B**).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale, sono individuati i seguenti obblighi per l’impegno **B**) e per l’impegno **C**):

- **per l’impegno B)**, gli elementi caratteristici del paesaggio tutelati dalla normativa regionale si prevede il mantenimento degli alberi monumentali presenti nel registro nazionale (D.M. 23 Ottobre 2014; Decreto Direttoriale n. 330598/2022) e regionale degli alberi monumentali (D.P.G.R. n. 31/2017; D.P.G.R. n. 140/2019; D.P.G.R. n. 103/2021; D.P.G.R. n. 100/2022)

nonché il rispetto delle norme relative alle autorizzazioni su interventi colturali relativi ad apparato aereo e radicale, ai sensi della Circolare Mipaaf n. 431/2020;

- **per l'impegno C)**, il periodo di divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti in base alla stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, così come disciplinato dalla normativa regionale vigente.

Ai fini della verifica della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno A

- Il rispetto della quota minima di superficie a seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi;

Impegno B

- Il mantenimento degli ECP presenti sui terreni aziendali;

Impegno C

- Il rispetto del divieto di potatura di siepi e alberi in filare nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto.

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "margini dei campi" si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per "siepi" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per “filare” si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per “terreno lasciato a riposo” si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per “alberi isolati” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbite o coperte da vegetazione ripariale.

Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

A livello regionale non sono previste deroghe diverse da quelle previste a nazionale.

4. Determinazione dell’infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

REGIONE CAMPANIA

3. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità rafforzata della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Campania per l'annualità 2025.

Nel 2025 la Regione Campania non ha emanato una nuova delibera di modifica o integrazione della precedente. Quindi per i CGO e le BCAA, si applicano le specificità previste dalla precedente delibera regionale DGR n. 416 del 12/07/2023 di recepimento del DM n. 147385 del 9/03/2023.

REGIONE LAZIO

Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Lazio per l'annualità 2025

Deliberazione regionale n. 489 del 04/07/2024, di recepimento del DM n. 147385 del 9/03/2023, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della Deliberazione regionale n. 489 attinenti ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle Norme di Buone Condizioni (BCAA).

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

➤ I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

- **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 2** – Protezione di zone umide e torbiere
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 3** – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

- **CGO 1** – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione del Consiglio regionale del 23 novembre 2018, n. 18 di approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR), pubblicato sul BURL n. 103 supplemento n. 3 del 20 dicembre 2018.
- **CGO 2** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione del Consiglio regionale del 23 novembre 2018, n. 18 di approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR), pubblicato sul BURL n. 103 supplemento n. 3 del 20 dicembre 2018;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 719 del 14 novembre 2023, pubblicata sul BURL n. 93 del 21/11/2023, avente ad oggetto "Aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs.152/2006 e conferma delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola individuate con D.G.R. 523 del 30 luglio 2021" con la quale viene aggiornata la designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio come di seguito indicato.

ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA REGIONE LAZIO

All. 1 - ZVN 1 - Maremma Laziale -Tarquinia Montalto di Castro, All. 2 - ZVN 2 - Tre Denari
All. 3 - ZVN 3 - Astura
All. 4 - ZVN 4 - Pianura Pontina - settore meridionale All. 5 - ZVN 5 - Area Pontina
All. 6 - ZVN 6 - Treja All. 7 - ZVN 7 - Vaccina
All. 8 - ZVN 8 - Valchetta All. 9 - ZVN 9 - Aniene All.10 - ZVN 10 - Malafede All.11 - ZVN 11 - Sacco All.12 - ZVN 12 - Arrone
All.13 - ZVN 13 – Marta_Vico All.14 - ZVN 14 - Mignone
All.15 - ZVN 15 - Lungo_Ripasottile All.16 - ZVN 16 - Arrone_Galeria All.17 - ZVN 17 - Tevere
All.18 - ZVN 18 - Nemi_Ufente All.19 - ZVN 19 - Alabro_Canterno All.20 - ZVN 20 - Sacco Sud
All.21 - ZVN 21 - Acque Chiare All.22 - ZVN 22 - Rio D'Itri

- Deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2024, n. 3 di approvazione del "Piano d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola della Regione Lazio" pubblicato sul BURL n. 33 del 23/04/2024.
- BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ III TEMA PRICIPALE: SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

- **BCAA 5** – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 6** – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **BCAA 7** –Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **IV TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)**

- **CGO 3** – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 – parte prima – del 29/06/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul S. O. n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005;
- Legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006, art. 1 comma 75, “Assestamento di bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 6, S. O. n. 6, del 20/09/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2008, n. 701 “Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga», Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti Cornacchia tre Confini» e Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti della Meta». Deliberazioni Giunta regionale nn. 2196/96 e 651/05. Adempimenti”, pubblicata sul S. O. n. 132 al B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008;
- Art. 19 della legge regionale n. 32/2008 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di

- prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27", pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 – Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 Macchiatonda, pubblicata sul S.O. n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 29 gennaio 2010 “Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (DPR 8/9/1997 n.357 e s.m.i., art. 5), pubblicata sul S.O. n. 38 al B.U.R.L. n. 8 del 27/02/2010;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al B.U.R.L n. 3 del 21.01.2012.
- **CGO 4** – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul BURL n. 18 – parte prima – del 29 giugno 2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005, consultabile sul sito della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=111;
- art. 19 della legge regionale 32/2008 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio,

- del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27", pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 “Macchiatonda”, pubblicata sul S.O. n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC IT6030024 Isola Sacra, pubblicata sul S.O. n. 63 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012;
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 20 giugno 2012, n. 22 “Approvazione del piano della riserva di Nazzano. Tevere-Farfa di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni ed integrazioni”, pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al B.U.R.L. n. 40 del 23.08.2012;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 158 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60500 (Frosinone)”, pubblicata sul Supplemento n.1 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 159 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Roma)”, pubblicata sul Supplemento n.2 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 160 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60400 (Latina)”, pubblicata sul Supplemento n.3 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 161 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60200 (Rieti)”, pubblicata sul Supplemento n.4 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 162 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi

- della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60100 (Viterbo)”, pubblicata sul Supplemento n.5 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2017, n. 256 “Adozione delle Misure di Conservazione di n. 11 SIC terrestri, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i.”, pubblicata sul Supplemento n.2 al B.U.R.L. n. 44 del 1.06.2017;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 813 “Adozione delle Misure di Conservazione del SIC IT6030033 "Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)", finalizzate alla designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e modifica della delimitazione del SIC di cui all'Allegato C2 della Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651.”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 101 del 19.12.2017;
 - Decisione del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga n. 31 dell’11 settembre 2013 (DPP 11/09/2013 n.31) con cui è stato approvato il Piano di gestione e relativi strumenti attuativi della ZPS IT7110128 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (versante laziale) e dei SIC IT6020002 Lago Secco ed Agro Nero e IT6020025 Area sommitale dei Monti della Laga;
 - Deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016 (DP 21/12/2016 n. 7) «Adozione delle Misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della ZPS IT6040015 Parco Nazionale del Circeo nonché dei SIC ivi inclusi IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018 adottate con deliberazioni presidenziali n. 3 dell’11 febbraio 2014 e n. 21 dell’agosto 2014 - Adozione delle integrazioni e presa d’atto e adozione delle misure di conservazione previste per il SIC IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone di cui alla DGR della Regione Lazio n. 160 del 14 aprile 2016».

• **BCAA 8**

- **A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi**
- **B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
- **C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**

Riferimenti normativi regionali

Impegno B- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

- Legge Regionale n. 24 del 6 luglio 1998- Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico pubblicata sul BUR n. 21 del 30/07/1998;
- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazione di Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10/06/2021, Supplemento n. 2 e successive rettifiche (D.G.R. 228 del 21/04/2022 e D.G.R. 670 del 02/08/2022)
- Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o seminaturali identificati territorialmente alla tavola B - Beni paesaggistici - del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) adottato, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10/06/2021, Supplemento n. 2 e successive rettifiche (D.G.R. 228 del 21/04/2022 e D.G.R. 670 del 02/08/2022).Di seguito i link per la consultazione:

1. Link per consultare la cartografia del P.T.P.R.:
<https://geoportale.regione.lazio.it/maps/?limit=5&offset=10>
2. Link da cui scaricare sia la cartografia che le norme del P.T.P.R.:
<https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/pianificazione-paesaggistica/ptpr>

- **BCAA 9** – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
 - Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 2 - SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

➤ 1 TEMA PRICIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

- **CGO 5** – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20
attuato da:
 - Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 14;
 - Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
 - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
 - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
 - Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
 - Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 04.08.05 “Linee guida per la rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento 178/2002/CE” (B.U.R.L. n.26 del 20/09/2005);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 14.01.2011 n. 3 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle “Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”. Revoca D.G.R. 275/2006” (B.U.R.L. n. 6 del 14.02.2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 24.06.2011 n. 298 “Deliberazione Giunta regionale n.3 del 14 gennaio 2011 «Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle «Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari». Revoca della deliberazione Giunta regionale 275/2006».Sostituzione dell’Allegato 1 con l’Allegato A.” (B.U.R.L. n. 29 del 06.08.2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 22 marzo 2010 “Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati deliberazione Giunta regionale n.326/2006.” (Supplemento ordinario n. 97 al B.U.R.L. n. 19 del 21/05/2010);
- Determinazione del Direttore 23 febbraio 2009, n. 385 “Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi. Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008)” . (B.U.R.L. n. 12 del 28.03.2009);
- Determinazione del Direttore 16 novembre 2016, n. G13508 “Aggiornamento delle linee guida per la l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione ai sensi della normativa comunitaria. Revisione 2016”. (B.U.R.L. n. 96 del 01/012/2016);
- Determinazione del Direttore 15 giugno 2017 n. G08413 “Adozione nuova modulistica per la notifica sanitaria delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e revoca della Determinazione 12 maggio 2014, n. G06917” (Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n.52 del 29/06/2017);
- Determinazione del Direttore 22 settembre 2017, n. G12877 “Attuazione Conferenza Unificata
- del 6 luglio 2017 (Rep. Atti n. 76/CU e n. 77/CU). Modifica modulistica in materia di "commercio e artigianato", adottata con le Determinazioni n. G02708 del 22 marzo 2016 e n.G16592 del 29 dicembre 2016, e in materia di "edilizia produttiva" adottata con la Determinazione n. G18732 del

- 23 dicembre 2014 nonché integrazione della modulistica relativa alla "Notifica ai fini della registrazione" approvata con Determinazione n. G08525 del 19 giugno 2017" (B.U.R.L. n. 78 del 28/09/2017);
- Decreto del Commissario ad Acta 20 ottobre 2017, n. U00440 "Modifica delle procedure di riconoscimento delle imprese del settore alimentare e dei mangimi in applicazione della normativa europea in materia di sicurezza alimentare". (Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 187 del 31/10/2017);
 - Determinazione del Direttore 21 dicembre 2017, n. G18132 "Disposizioni igienico-sanitarie per la gestione ed il controllo della produzione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. Sostituzione Allegati A, B e C determinazione n. B01381 del 9 aprile 2013". (B.U.R.L. n. 3 del 09/01/2018);
 - Determinazione del Direttore 27 aprile 2018, n. G05565 "Approvazione delle procedure per la registrazione ed il riconoscimento degli impianti e delle attività ai sensi del Regolamento (CE)183/2005 da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Lazio"(B.U.R.L. n. 37 del 08/05/2018);
 - Determinazione n. G03104 del 20/03/2024 di approvazione del documento "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti-aggiornamento 2024" pubblicato sul BURL n. 26 Ordinario del 28/03/2024.
- **CGO 6** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
- Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **II TEMA PRICIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI**

- **CGO 7** – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2015, n. 628, concernente «Revoca della D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2014 e della D.G.R. n. 93 del 13 marzo 2015 e contestuale approvazione del documento "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012"».
- Determinazione 3 novembre 2016, n. G12812: Modifiche e integrazioni all'Allegato A della DGR 750/2015 concernente "Linee Guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014" (pubblicata sul BUR n.91 Supplemento n. 1 del 15/11/2016);

- Determinazione n. G03104 del 20/03/2024 di approvazione del documento “Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti-aggiornamento 2024” pubblicato sul BURL n. 26 Ordinario del 28/03/2024.
- **CGO 8** - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 892 del 16 dicembre 2014 concernente “Decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, articolo 12., Linee Guida per l’Istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della Regione Lazio”, che tra l’altro istituisce l’Albo regionale, sezione A, “Centri prova riconosciuti dalla Regione Lazio” (pubblicata sul BUR n.104 del 30/12/2014);
- Determinazione dirigenziale n G00467 del 23 gennaio 2015 concernente “Approvazione delle procedure attuative e la modulistica per l’istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della regione Lazio” (pubblicata sul BUR n.11 del 05/02/2015);
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2015, n. 628, concernente «Revoca della D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2014 e della D.G.R. n. 93 del 13 marzo 2015 e contestuale approvazione del documento “Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.lgs. n. 150/2012”».
- Determinazione n. G03104 del 20/03/2024 di approvazione del documento “Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti-aggiornamento 2024” pubblicato sul BURL n. 26 Ordinario del 28/03/2024.

ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

➤ I TEMA PRICIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- **CGO 9** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 10** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4

- Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 11** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
- Nessun riferimento normativo regionale.

4. Nella Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento DM n.147385 del 9/03/2023 della Regione Lazio, pubblicata ai sensi dell'articolo 5 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale.

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

BCAA 2 – PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE

4. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

5. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.2 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai

sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

3.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Ancorchè nella Deliberazione regionale n. 460 del 08/08/2023 non sono elencate le zone Ramsar, si applica l'impegno come previsto dal DM 147385/2023.

II TEMA PRINCIPALE: ACQUE

**CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE.

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 86932 del 30/10/2025.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE.

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera Regionale approvata con DGR 489 del 2024.

IV TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

**CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

4. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

5. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE.

5.2. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 86932 del 30/10/2025.

6. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera Regionale approvata con DGR 489 del 2024.

12.1 Determinazione dell'infrazione

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

**CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

13 APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

14 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

14.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 65915 del 4.09.2024.

15 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera Regionale approvata con DGR 489 del 2024.

15.1 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Critero nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 65915 del 4.09.2024

BCAA 8

- **A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi**
- **B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
- **C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione**

1. APPLICABILITA'

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

13 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 86932 del 30/10/2025.

14 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera Regionale approvata con DGR 489 del 2024.

5. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

REGIONE MARCHE

Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità rafforzata della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Marche per l'annualità 2025.

Nel 2025 la Regione Marche non ha emanato una nuova delibera di modifica o integrazione della precedente. Quindi per i CGO e le BCAA, si applicano le specificità previste dalla precedente delibera regionale DGR n. 972 del 3/07/2023 di recepimento del DM n. 147385 del 9/03/2023.

REGIONE PUGLIA

Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Puglia per l'annualità 2025

Deliberazione della Giunta regionale n. 1177 DEL 07.08.2024 recante modifica alla delibera n. 1179 del 8/08/2023 di recepimento del DM n. 147385 del 9/03/2023, relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della DGR n. 1179/2023 attinenti ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e alle singole Norme di Buone Condizioni (BCAA).

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

➤ I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

- **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 2** – Protezione di zone umide e torbiere
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 3** – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia"; Legge regionale 19 aprile 2021, n.6 che modifica il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1031 del 19/07/2022 "Approvazione delle Linee guida per l'ottenimento delle certificazioni della Sezione Osservatorio Fitosanitario, il presidio, le modalità e le prescrizioni dell'operazione di bruciatura delle stoppie e dei residui di vegetazione, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000".

- Legge 21 marzo 2023, n. 1 “Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse” (BURP n. 28 del 24/03/2023).
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1° giugno 2023, n. 258 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2023, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 21 marzo 2023, n. 1”.

➤ II TEMA PRICIPALE: ACQUA

- **CGO 1** – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Riferimenti normativi regionali

- L.R. 18/1999 “Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee”
 - R.R. n. 2/2017 “Disciplina delle modalita’ di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del
 - D.M. MIPAAF 31 luglio 2015”
 - DGR n. 976/2017 “Indirizzi per l'individuazione e il recupero dei costi della risorsa e dei costi ambientali
 - e di risorsa associati all'uso dell'acqua sul territorio regionale, quale strumento per promuovere un utilizzo sostenibile della risorsa idrica.”
 - DGR n. 131/2020 “Approvazione delle modalità di informatizzazione dei procedimenti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica: piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” sul portale www.sit.puglia.it.”
 - D.C.R. n. 154 del 23.05.2023 “Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121 - Aggiornamento 2015- 2021 del Piano di tutela delle acque (PTA): conclusione procedura di VAS con aggiornamento documenti di Piano alle osservazioni pervenute. Approvazione (deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2022, n. 1521)” (BURP n. 53 del 13/06/2023).
- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 1408 del 6/09/2016 “Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
- dell'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione del Programma d'Azione Nitrati di seconda generazione” - (BURP n. 108 del 23-09-2016)
- DGR n. 2273 del 02/12/2019 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Attuazione DGR 2231/2018: Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90 tra la Regione Puglia e il CNR – IRSA. Approvazione della Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola. Modifica della DGR n. 955 del 29/05/2019.”

- DGR n. 389 del 19/03/2020 “Rettifica DGR n.2273 del 02.12.2019 - Direttiva 91/676/CEE: Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola. Conseguente modifica della DGR n. 955 del 29.05.2019.
- DGR n. 1332 del 04/08/2021 “ Direttiva 91/676/CEE: Integrazione della Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola ex DGR n.2273 del 02.12.2019. Conseguente modifica delle DGR n.389/2020 e n.994/2020.”
- D.C.R. n. 154 del 23.05.2023 “Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque (PTA): conclusione procedura di VAS con aggiornamento documenti di Piano alle osservazioni pervenute. Approvazione (deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2022, n. 1521)” (BURP n. 53 del 13/06/2023).

• **BCAA3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 <Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia;
- Legge regionale 19 aprile 2021, n.6 che modifica il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1031 del 19/07/2022 Approvazione delle Linee guida per l'ottenimento delle certificazioni della Sezione Osservatorio Fitosanitario, il presidio, le modalità e le prescrizioni dell'operazione di bruciatura delle stoppie e dei residui di vegetazione, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l’attività di vigilanza nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000".
- Legge 21 marzo 2023, n. 1 Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse= (BURP n. 28 del 24/03/2023).
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1° giugno 2023, n. 258 Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2023, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 21 marzo 2023, n. =.
- Vigè, inoltre, l’obbligo del rispetto dei Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati nei siti della Rete Natura 2000.

• **BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.**

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 2844 del 20.12.2010 relativa all individuazione e classificazione dei corpi idrici superficiali.
- DGR n. 2189 del 22.12.2021, relativa all’esito delle attività di monitoraggio condotte ai sensi del D. M. 260/2010, con la quale la Regione Puglia ha approvato la classificazione triennale dei corpi

idrici superficiali; i relativi giudizi di qualità ambientale (stato ecologico e stato chimico) sono riportati nella Tabella A dell'Allegato C alla stessa deliberazione (BURP n. 22 del 25 febbraio 2022).

➤ **III TEMA PRICIPALE: SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)**

- **BCAA 5** – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 1179/2023, allegato B - Aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso.
- **BCAA 6** – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 7** – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **IV TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)**

- **CGO 3** – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 3310 del 23/07/1996 Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente;
- D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (BURP n. 105 del 19/08/2005). Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01;
- L.R. n. 17 del 14/06/2007, e successive modifiche e integrazioni (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale."

- REGOLAMENTO n. 28 del 22/12/2008, (BURP 23 12 2008, n. 200). “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”.
- DGR n. 2258 del 24/11/2009 (BURP n. 205/2009) Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC-ZPA “Stagni e Saline di Punta della Contessa” (IT140003);
- DGR n. 2435 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C./ZPS “Area delle Gravine” (IT 9130007);
- DGR n. 346 del 10 febbraio 2010 “Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche" della ZPS "Promontorio del Gargano"
- DGR n. 347 del 10 febbraio 2010 “Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC "Zone umide di Capitanata" e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia"
- DGR n. 2171 del 27/09/2011, (BURP n. 163 del 19/10/2011) “Monte Calvo – Piana di Montenero” Istituzione nuova ZPS.
- DGR n. 319 del 07/03/2017 (BURP n. 37 del 27/03/2017) proposta di individuazione della ZPS “Scoglio dell’Eremita” IT 9120012. Ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
- DGR 21 dicembre 2018 n. 2442 Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.
- D.G.R. 25 febbraio 2020, n. 218 Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto.
- D.G.R. 8 aprile 2020, n. 505 Caso Eu Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a mare delle ZPS IT9110040 “Tremiti” e IT9150015 "Litorale di Gallipoli e isola di Sant'Andrea”.
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.
- Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive”.
- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: “Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d’atto del "Documento provvisorio di prevalutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000”, della "Proposta di Condizioni d’obbligo", del "Modulo per la verifica di corrispondenza" e delle “Modalità per la verifica di corrispondenza”.
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive”.
- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: “Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d’atto del "Documento provvisorio di prevalutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000”, della

"Proposta di Condizioni d'obbligo", del "Modulo per la verifica di corrispondenza" e delle "Modalità per la verifica di corrispondenza".

- **CGO 4** – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 3310 del 23/07/1996 Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
- L.R. n. 11 del 12/04/2001 (BURP n. 57 supplemento del 12/04/2001). Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale. Valutazione d'Incidenza (così come disciplinato all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente;
- L.R. n. 17 del 14/06/2007, e successive modifiche e integrazioni (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale."

I Piani di gestione dei siti Rete Natura 2000 approvati con le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGR 1084/2010 (ZSC IT9110002 "Valle Fortore, Lago di Occhito");
- DGR 1083/2010 (ZSC IT9110003 "Monte Cornacchia - Bosco Faeto");
- DGR 346/2010 e DGR 347/2010 (ZSC IT9110005 "Zone umide della Capitanata");
- DGR 346/2010 (ZSC IT9110008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche");
- DGR 494/2009 (ZSC IT9110033 "Accadia – Deliceto");
- DGR 1615/2009 (ZSC IT9120002 "Murgia dei Trulli");
- DGR 1/2014 (ZSC IT9120003 "Bosco di Mesola");
- DGR 1742/2009 (ZSC IT9120008 "Bosco Difesa Grande");
- DGR 1/2014 (ZSC IT9120010 "Pozzo Cucù");
- DGR 432/2016 (ZSC IT9130005 "Murgia di Sud – Est");
- DGR 2435/2009 (ZSC/ZPS IT9130007 "Area delle Gravine");
- DGR 2436/2009 (ZSC IT9140002 "Litorale Brindisino");
- DGR 2258/2009 (ZSC/ZPS IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa");
- DGR 1097/2010 (ZSC IT9140005 "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni");
- DGR 2558/2009 (ZSC IT9150008 "Montagna Spaccata e Rupì di San Mauro");
- DGR 1401/2010 rettificata da DGR 1871/2010 (ZSC IT9150003 "Aquatina di Frigole"; ZSC IT9150004 "Torre dell'Orso"; ZSC IT9150010 "Bosco Macchia di Ponente"; ZSC IT9150011 "Alimini"; ZSC IT9150012 "Bosco di Cardigliano"; ZSC IT9150016 "Bosco di Otranto"; ZSC IT9150017 "Bosco Chiuso di Presicce"; ZSC IT9150018 "Bosco Serra dei Cianci"; ZSC IT9150020 "Bosco Pecorara"; ZSC IT9150022 "Palude dei Tamari"; ZSC IT9150023 "Bosco Danieli"),

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2015, n. 1109 Designazione di 21 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nella Regione Puglia. Intesa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357. (BURP n. 87 del 22/06/2015);
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 febbraio 2017, n. 134 Proposta di ampliamento a mare dei Siti di Importanza Comunitaria "Rauccio" codice IT9150006 e "Costa Otranto-Santa Maria di Leuca" codice IT9150002 (BURP n. 22 del 17-2-2017);
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2017, n. 710 Aggiornamento della perimetrazione dei Siti di Importanza Comunitaria "Rauccio" codice IT9150006 e "Costa Otranto-Santa Maria di Leuca" codice IT9150002 (BURP n. 62 del 30-5-2017);
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2291 Designazione di 35 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nella Regione Puglia. Intesa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e smi. (BURP n. 19 del 5-2-2018);
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2018, n. 1355 Designazione di 24 Siti di Importanza Comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia. Intesa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e smi. (BURP n. 114 del 31-8-2018);
- REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6. Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
- REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12. Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)".
- DGR 21 dicembre 2018 n. 2442 Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.
- D.G.R. 25 febbraio 2020, n. 218 Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto.
- D.G.R. 8 aprile 2020, n. 505 Caso Eu Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a mare delle ZPS IT9110040 "Tremiti" e IT9150015 "Litorale di Gallipoli e isola di Sant'Andrea".
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive".
- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: "Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d'atto del "Documento provvisorio di pre-valutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000", della "Proposta di Condizioni d'obbligo", del "Modulo per la verifica di corrispondenza" e delle "Modalità per la verifica di corrispondenza".

- **BCAA 8**

- **A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi**

- **B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
- **C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**

Riferimenti normativi regionali

Per l'impegno A gli elementi caratteristici del paesaggio sono quelli definiti dalla seguente normativa regionale di riferimento:

- Regio Decreto-legge n. 3267 del 1923 e Decreto attuativo n. 1126 del 1926;
- Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 18 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi» e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 <Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della L.R. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione=;
- Legge regionale 14 maggio 2001, n. 3, artt. 2, 30 e 31 (BURP n. 80 del 1/06/2001);
- DGR n. 1968 del 28 dicembre 2005 (BURP n. 46 del 10-03-2010) - Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007= e s.m.i.;
- Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23/12/2008, n. 20);
- Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 Tagli boschivi= e s.m.i.;
- DGR n. 2250 del 26 ottobre 2010, Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000= e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 (compensazione boschiva)
- DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, Approvazione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia= (PPTR in attuazione del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5. L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923= come integrato e modificato dal R.R 25 gennaio 2018, n.1;
- Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
- Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6. Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
- Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
- DGR n. 2442 del 21/12/2018. Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.
- Legge regionale n. 14 del 4/06/2007 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n.

120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d'atto del "Documento provvisorio di pre-valutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000=", della "Proposta di Condizioni d'obbligo", del "Modulo per la verifica di corrispondenza" e delle Modalità per la verifica di corrispondenza.
- Legge 21 marzo 2023, n. 1 Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse (BURP n. 28 del 24/03/2023).

Per l'impegno B vige il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello regionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione delle ZPS. Restano fermi il rispetto degli obblighi contenuti nei provvedimenti istitutivi delle aree naturali protette nonché le previsioni delle LG Nazionali in materia di VInCA, così come recepite a livello regionale dalla DGR 1515/2021

- **BCAA 9** – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
 - Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 2 - SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

➤ 1 TEMA PRICIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

- **CGO 5** – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20
attuato da:
 - Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 14;
 - Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
 - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e

- allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
 - Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
 - Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
 - Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
 - Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Riferimenti normativi regionali

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”;
 - DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all’Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”
- **CGO 6** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 2194 del 2017 con ss.mm. e ii.
- DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all’Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”

➤ II TEMA PRICIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

- **CGO 7** – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase

Riferimenti normativi regionali

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018.
- Proroga per l'anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.
- DGR n. 627 del 30/03/2015, “Piano di Azione Nazionale (PAN)- D.M. 22/01/2014: Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull'impiego. Criteri, indicazioni operative e modulistica”;
- DGR n. 1301 del 10/08/2016 “Modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo dell'abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1 e 5.1.1 del paragrafo 5 dell'allegato A della DGR n. 267 del 30/03/2015”;

- **CGO 8** - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 627 del 30/03/2015, “Piano di Azione Nazionale (PAN)- D.M. 22/01/2014: Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull'impiego. Criteri, indicazioni operative e modulistica”;
- DGR n. 1301 del 10/08/2016 “Modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo dell'abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1 e 5.1.1 del paragrafo 5 dell'allegato A della DGR n. 267 del 30/03/2015”;
- DGR n. 1981 del 5/12/2016 “DGR n. 1301 del 10/8/2016 - Modifica dei requisiti dei docenti delle discipline di carattere agronomico”;
- GR n. 1355 dell'8/8/2017 “DGR n. 1301 del 10/8/2016 - Modifica della procedura di valutazione delle competenze dei docenti”;
- DGR n. 2104 del 22/12/2020 “Approvazione delle disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/e-learning di corsi di formazione per primo rilascio e rinnovo di abilitazione all'acquisto e

utilizzo di prodotti fitosanitari e rinnovo di abilitazione all'attività di consulenza sul loro impiego sostenibile”;

- DDS n. 26 del 28/4/2022 “Annullamento del limite temporale di applicazione della DGR 2104 del 22 dicembre 2020 - Disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/e-learning di corsi di formazione per primo rilascio di abilitazione all'attività di consulenza sull'impiego sostenibile di prodotti fitosanitari”;
- DGR n. 257 dell'8/3/2016 “Riorganizzazione del servizio regionale di controllo funzionale e taratura delle macchine in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

➤ I TEMA PRICIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

- CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4

Riferimenti normativi regionali

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all'Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”

- **CGO 10** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4

Riferimenti normativi regionali

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all'Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”

- **CGO 11** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4

Riferimenti normativi regionali

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare,

- Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all’Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”

5. Nella Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n.147385/2023 della Regione Puglia, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

BCAA 2 – PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE

6. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

7. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

4.2 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

4.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

8. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Ancorchè nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1179 del 8/08/2023 non sono elencate le zone Ramsar, si applica l'impegno come previsto dal DM 147385/2023.

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe a livello regionale

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
--

1. APPLICABILITA'

Le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, come definite art. 2 lett. (q) del DM 0147385/2023.

2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi alla BCAA 3 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 86932 del 30/10/2025.

3 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera n. 1177 del 07.08.2024.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

3. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni:

- A. per assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.
- B. per proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:
- Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - coltura;
 - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - tipo di fertilizzante e denominazione;
 - il contenuto percentuale in fosforo;
 - la quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

3.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

5. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale il presente Criterio prevede:

- A: per le aziende che utilizzano le acque ai fini irrigui il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, cartelle esattoriali, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della L.R. n. 5/06. Il presente obbligo si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione (*per informazioni rivolgersi agli uffici ex Genio Civile della Provincia / Consorzi di Bonifica competenti per territorio*).
- B: obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato "B", che riporta le informazioni minime sopra descritte, con particolare riferimento alla concimazione fosfatica.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti del presente Criterio sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- **per l'impegno A**, inerente al rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente:
 - l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione:
 - a. presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
 - b. congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.

La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

- **per l'impegno B**, inerente alla protezione delle acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri:
 - la disponibilità del **quaderno di campagna**;
 - l'aggiornamento del **quaderno di campagna** con le seguenti informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - coltura;
 - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - tipo di fertilizzante e denominazione;
 - il contenuto percentuale in fosforo;
 - la quantità totale.
 - oppure, **in alternativa**:

- la disponibilità della **comunicazione fatta da un centro di consulenza** relativa alla prescrizione di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (**piano di fertilizzazione**).

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Criterio nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM n. 2588/2020 , ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- E. obblighi amministrativi;
- F. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- G. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- H. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 2 e del Programma di Azione regionale, DGR n. 1408 del 6/09/2016, si applicano a tutte le superfici agricole ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) designate dalla Regione Puglia.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

L'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate sul territorio regionale sono riportate nell'allegato B della DGR n. 1332 del 04/08/2021 e che sono disponibili sul sito istituzionale della Regione:

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cis/Zone%20Vulnerabili%20da%20Nitrati/Perimetrazione%20e%20Designazione

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti del presente Criterio sono valutati i seguenti elementi di verifica:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2.
 - a. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis;

- b. predisposizione del Registro delle operazioni di fertilizzazione azotata (Registro delle concimazioni) per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN.

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione e dal PUA
2	Da 1001 a 3000	comunicazione semplificata Esonero dal PUA
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis e la comunicazione completa con PUA completo
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:
- a. presenza del o degli impianti necessari;
 - b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
4. stato di funzionalità dell'impianto:
- a. stato di manutenzione;
 - b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

- 5.
- a. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;
 - b. rispetto dei massimali di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

N.B.: Per gli obblighi 5.a e 5.b, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e **sia impossibile** la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei **170 kg/ha/anno**.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei dei soli materiali palabili ai sensi del DM 25.02.2016, art. 39, "letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli" (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN)

6. rispetto dei divieti spaziali, (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:
 - h. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
 - i. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
 - j. terreni in pendenza;
 - k. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
 - l. boschi;
 - m. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - n. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) o delle restrizioni riferite alle colture interessate:
 - a. periodo 1° novembre – 28 febbraio;
 - b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.
8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

N.B.: al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 4 - Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Durante la verifica di tali impegni devono essere considerate le specificità regionali, definite dalla Regione Marche, relativamente alle aziende zootecniche.

Tra gli impegni che devono essere rispettate dalle aziende agricole, ed oggetto di controllo, vi è l'obbligo di tenuta e compilazione del registro dei trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato "B" della DGR n. 972 del 3/07/2023 con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 Kg di azoto/ha come media aziendale. Tale registro per quanto riguarda i fertilizzanti azotati (organici o inorganici) permetterà la verifica per le ZVN della quantità di azoto ad ettaro distribuita e di conseguenza del riscontro del superamento della quantità massima ammessa (170 Kg di azoto/ha come media aziendale).

3.4 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Critero nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

4. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

5. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

4.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieto di fertilizzazioni e distribuzione di prodotti fitosanitari

È vietato applicare fertilizzanti e di distribuire prodotti fitosanitari entro una “fascia di rispetto” di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi. I corsi d'acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.

Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L'eventuale inosservanza del divieto

in questione, all'interno delle ZVN, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima “fascia di rispetto” è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

È vietata l'eliminazione della “fascia inerbita” presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime descritte più sopra.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Applicabilità degli impegni

Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che:

- l'impegno a) è applicato a tutti i corpi idrici;
- l'impegno b) è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

N.B.: gli impegni a) e b) non si applicano agli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione e dei prodotti fitosanitari:

- *Scoline e fossi collettore* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico;
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

È fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- parcelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- oliveti stabilmente inerbiti;
- superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

6. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale la presente BCAA 4 prevede i seguenti impegni inerenti alla fascia tampone:

Impegno a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella "fascia di rispetto"

L'impegno a) si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

Ai fini dell'individuazione dei corsi d'acqua in presenza dei quali si applica l'impegno a), "*Divieti di fertilizzazioni*", si precisa che per "corsi d'acqua" si intende "l'insieme dei percorsi lineari dei deflussi concentrati delle acque, che costituiscono il reticolo idrografico di un territorio, come definiti nella carta idrogeomorfologica della Regione Puglia del 2009 (Delibera n. 48/2009 del Comitato istituzionale dell'AdB Puglia) e successivi aggiornamenti.

La Carta è consultabile al seguente link:

<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/idrogeomorfologia/index.html>

e scaricabile sia in formato .pdf che in formato .shp, al seguente link selezionando il foglio di interesse: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cartografie_tecniche_tematiche/Download/Cartografie

Impegno b) – mantenimento o costituzione della “fascia inerbita”

L'ampiezza della fascia inerbita, di cui al punto b) della presente norma, varia in funzione delle valutazioni dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- stato chimico: “buono”, “non buono”

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito.

In tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

La Regione Puglia con DGR n. 2844 del 20.12.2010 ha individuato e classificati i corpi idrici superficiali.

Con DGR n. 2189 del 22.12.2021, all'esito delle attività di monitoraggio condotte ai sensi del DM 260/2010 la Regione Puglia ha approvato la classificazione triennale dei corpi idrici superficiali; i relativi giudizi di qualità ambientale (stato ecologico e stato chimico) sono riportati nella Tabella A dell'Allegato C alla stessa deliberazione (BURP n. 22 del 25 febbraio 2022).

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione.

Ai fini dell'applicazione delle deroghe agli impegni a) e b) riferite ai corsi d'acqua effimeri ed episodici, si precisa che il documento di riferimento per le aziende della Regione Puglia è la “Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia – Primo aggiornamento” approvato con DGR n. 2844/2010. Per tutti i corsi d'acqua non caratterizzati, per l'applicazione della deroga, si farà riferimento ai corsi d'acqua episodici, come individuati dalla Carta Idrogeomorfologica (AdB).

La Carta è consultabile al seguente link:

<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/idrogeomorfologia/index.html>

e scaricabile sia in formato .pdf che in formato .shp, al seguente link selezionando il foglio di interesse:

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cartografie_tecniche_tematiche/Download/Cartografie

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

5. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

III TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

1. APPLICABILITA'

Le superfici di cui ai seguenti punti:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. Es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

- in relazione all'impegno a), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie:
 - la realizzazione di solchi acquai temporanei I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (contour tillage, girapoggio). Nel caso dell'elevata acclività o dell'assenza di una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
 - Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- in relazione all'impegno b), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie: il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

In relazione all'impegno a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In relazione all'impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Con riferimento all'impegno di cui alla lettera a) il territorio della Regione Puglia per le sue caratteristiche geo-morfologiche e di frammentazione della proprietà fondiaria, non presenta una capillare rete di canali naturali o artificiali per lo sgrondo delle acque tale da permettere la realizzazione dei solchi acquai aziendali idonei al raggiungimento degli obiettivi di difesa del suolo. Su tutto il territorio regionale è possibile, pertanto, far ricorso alla deroga prevista dal DM 147385/2023.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, la Regione Puglia ha individuato le aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso (allegato B della DGR n.1179 del 8 agosto 2023).

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Pertanto, le aziende ricadenti in dette aree, utilizzando la deroga concessa dal DM 147385/2023, deve attuare uno dei seguenti impegni alternativi:

- realizzazione di fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione,
- minima lavorazione;
- divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. In riferimento a tale arco temporale, il beneficiario sceglie il periodo di 60 giorni consecutivi.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 5:

- in relazione all'impegno a):

- esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo interventi alternativi sopra descritti, al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi (per i seminativi);
- divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per i seminativi);
- in relazione all'impegno b):
 - rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

- Impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

5. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
--

1. APPLICABILITA'

- superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115,
- colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi al BCAA 6 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 86932 del 30/10/2025.

3 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera n. 1177 del 07.08.2024.

3.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

1. APPLICABILITA'

La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- b. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- d. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi al BCAA 6 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 86932 del 30/10/2025.

3 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera n. 1177 del 07.08.2024.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

IV TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

**CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

7. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

8. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

4.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

All'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 8, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

6. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
7. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
8. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
9. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

10. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.3 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

All'interno delle ZPS, le aziende sono tenute a rispettare le norme cogenti, vigenti contenute nelle apposite richiamate norme, come di seguito suddivise:

A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutte le ZPS) di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" relative all'articolo 5, comma 1, lettere j, k, p, q, r, s e t e comma 2, lettera b;

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

B. Misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS di cui al R.R. n. 28 del 22/12/2008, (BURP 23 12 2008, n. 200). "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007", articolo 6;

C. Piani di Gestione delle ZPS di seguito richiamate:

- ZSC/ZPS IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa" (PdG approvato con DGR n. 2258 del 24/11/2009);
- ZSC/ZPS IT9130007 "Area delle Gravine" (PdG approvato con DGR n. 2435 del 15/12/2009);
- ZPS "Promontorio del Gargano" (PdG approvato con DGR n. 346 del 10 febbraio 2010);
- ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" (PdG approvato con DGR n. 347 del 10 febbraio 2010).

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano tutelati nell'ambito della BCAA 8.

Restano fermi il rispetto degli obblighi contenuti nei provvedimenti istitutivi delle aree naturali protette nonché le previsioni delle LG Nazionali in materia di VInC, così come recepite a livello regionale dalla

5.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

6. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
7. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;

8. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
9. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

10. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:
 - c. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - d. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

15.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe.

5. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente criterio nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

**CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Alle superfici ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC), si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997 n. 357.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

5. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
6. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
7. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
8. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

4.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale vengono definiti i seguenti impegni:

- Obbligo del rispetto dei Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati nei siti della Rete Natura 2000.
- A tutela delle specie faunistiche e vegetali si rammentano i vigenti divieti previsti agli articoli 8 e

9 del citato DPR 8-9-1997 n. 357, aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Ai suddetti impegni si aggiungono:

- per le ZSC dotate dei Piani di gestione, le previsioni dei regolamenti approvati con le citate deliberazioni di Giunta Regionale 494/2009, 1615/2009, 1742/2009, 2258/2009, 2435/2009, 2436/2009, 346/2010, 347/2010, 1083/2010, 1084/2010, 1401/2010 rettificata da 1871/2010, 1/2014, 432/2016;

- per le ZSC non dotate di Piani di gestione, le previsioni del Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 recante “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” e del Regolamento Regionale del 10 maggio 2017, n. 12 recante “Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale N.6 del 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”.

Restano fermi il rispetto degli obblighi contenuti nei provvedimenti istitutivi delle aree naturali protette nonché le previsioni delle Linee Guida Nazionali in materia di Valutazione di Incidenza (VincA), così come recepite a livello regionale dalla DGR 1515/2021.

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

5. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
6. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
7. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
8. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:

- a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

5.2. Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe.

5. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Critero nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

BCAA 8

A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi

B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

9. APPLICABILITA'

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 86932 del 30/10/2025.

3 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera n. 1177 del 07.08.2024.

6. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

REGIONE UMBRIA

Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Umbria per l'annualità 2025.

Nel 2025 la Regione Umbria non ha emanato una nuova delibera di modifica o integrazione della precedente. Quindi per i CGO e le BCAA, si applicano le specificità previste dalla precedente delibera regionale n.1152 del 08/11/23 di recepimento del DM n. 147385 del 9/03/2023.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Valle d'Aosta per l'annualità 2025

Deliberazione della Giunta regionale Delibera n. 1150 del 23.09.2024 che modifica la delibera DGR n. 814 del 24 luglio 2023 di recepimento del DM n. 147385 del 9/03/2023, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della DGR n.814/2023, relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Norme di Buone Condizioni (BCAA).

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

➤ I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

- **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 2** – Protezione di zone umide e torbiere
 - **In Valle d'Aosta non sono presenti zone Ramsar ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii, pertanto la presente norma non trova applicazione.**
- **BCAA 3** – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

- **CGO 1** – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Riferimenti normativi regionali

- Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 recante disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;
 - Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
 - Legge regionale 8 novembre 1956, n. 5 (Norme di attuazione nella Valle d'Aosta della legge dello Stato 8 gennaio 1952, n. 42, che proroga la durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua) e successive proroghe;
 - Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
 - Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII in data 8 febbraio 2006 (Il PTA è in corso di aggiornamento: il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica è stato avviato il 9 luglio 2019 e si è concluso con provvedimento dirigenziale n. 535 in data 25 febbraio 2020. A livello di Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, il Piano di gestione del distretto 2021 è stato approvato con Decreto del Segretario facente funzione n. 94/2022 e pubblicato in data 27 luglio 2022);
 - Decreto legislativo 21 dicembre 2016, n. 259 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di demanio idrico);
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 1826 del 30 dicembre 2016 recante l'approvazione dei criteri applicativi per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 31 luglio 2015;
 - Provvedimento dirigenziale n. 7530 in data 7 dicembre 2021 (Proroga per la durata di ulteriori anni 3, con decorrenza dal 1°/2/2022, dell'autorizzazione provvisoria rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 1297/2019 ai sensi dell'articolo 17 del r.d. 1775/1933, concernente l'esercizio delle derivazioni ad uso irriguo già oggetto delle proroghe stabilite con le leggi regionali 5/1956, 4/1962, 67/1976, 35/1992 e 4/2007 e con PD 4041/2016, 1297/2019).
- **CGO 2** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5
 - **Sulla base dei monitoraggi annuali effettuati dall'ARPA, la Valle d'Aosta risulta “zona non vulnerabile ai nitrati”, pertanto il CGO 2 non trova applicazione sul territorio regionale**
 - **BCAA 4** – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **III TEMA PRICIPALE: SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)**

- **BCAA 5** – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **BCAA 6** – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 7** – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **IV TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)**

- **CGO 3** – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64, “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”;
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”.

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 3361 del 16 settembre 2002 “Approvazione della proposta di designazione proposta dal Ministero dell’Ambiente, di quattro Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 178 del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti d’Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 4233 del 29 dicembre 2006 “Approvazione dell’ampliamento della Zona di Protezione Speciale Parco naturale Mont Avic (ZPS IT1202000) in esecuzione della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 288 del trattato per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.

Provvedimenti regionali d'approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1087/2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 8/2007 e del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”.
 - “Deliberazione di Giunta Regionale n. 916 del 6 agosto 2024 “Approvazione degli obiettivi e aggiornamento delle misure di conservazione per le zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 8/2007. Revoca della DGR 3061/2011.””.
 - Deliberazione di Giunta regionale n. 1718 del 31 dicembre 2021 “Approvazione, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 8/2007, del recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 970 in data 11 maggio 2012.”;
- **CGO 4** – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale N. 64 del 27 agosto 1994 “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”;
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007”;
- Legge regionale 45/2009 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della l.r.31 marzo 1977”.

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 178, del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;

Provvedimenti regionali d'approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- “Deliberazione di Giunta Regionale n. 916 del 6 agosto 2024 “Approvazione degli obiettivi e aggiornamento delle misure di conservazione per le zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della Regione Autonoma Valle d'Aosta , ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8/2007. Revoca della DGR 3061/2011.””.
 - Deliberazione di Giunta regionale n. 1718 del 31 dicembre 2021 “Approvazione, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 8/2007, del recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 970 in data 11 maggio 2012.”.
- **BCAA 8**
 - **Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
 - **Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000**
 - Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 2 - SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

➤ 1 TEMA PRICIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

- **CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare**
attuato da:
 - Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 14;
 - Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
 - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));

- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
 - Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
 - Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
 - Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
 - Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
 - Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127".
- Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 6** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Attuata da:
 - “Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127".
- Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **II TEMA PRICIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI**

- **CGO 7** – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **CGO 8** – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):
articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;
articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;
articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

➤ I TEMA PRICIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

- **CGO 9** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **CGO 10** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **CGO 13** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
 - Nessun riferimento normativo regionale.

6. Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM 147385/2023 della Regione Valle d'Aosta, pubblicata ai sensi all'articolo 5 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale.

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

9. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

10.IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

5.2 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

5.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

5. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale, tenuto conto che nelle Regione Valle d'Aosta non sono presenti zone umide d'importanza internazionale, la presente Norma non si applica.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri

1. APPLICABILITA'

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti per tutti i terreni oggetto della Norma:

- assicurare la copertura vegetale per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio,

oppure in alternativa

- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio.

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:

- a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
- b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:

- a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
- b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
- d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
- e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle “aperture” degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo l'ametano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Ai fini del rispetto della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1.

5.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito gli impegni previsti a livello regionale:

- si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il **15 novembre e il 15 febbraio**, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.
- In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno **per 60 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre**.

3.5 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe riverse da quelle nazionali.

6. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.

II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Sulla base dei monitoraggi annuali effettuati dall'ARPA, la Valle d'Aosta risulta “zona non vulnerabile ai nitrati”, pertanto il presente CGO non trova applicazione sul territorio.

III TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

**CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

9. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

10. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

6.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

All'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 8, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

11. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
12. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
13. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
14. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

15. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.4 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 e che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e della DGR n. 970 dell'11 maggio 2012.

La conduzione dell'azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS, ai sensi della direttiva 2009/147/CE (ex-79/409/CEE), deve avvenire nel rispetto delle misure di conservazione approvate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 e n. 3061 del 16 dicembre 2011.

7.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;

2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

15.3 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Criterio nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. 86932 del 30/10/2025.

**CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

10. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

4.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Alle superfici ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC), si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

9. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
10. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
11. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
12. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

6.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

11. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e della DGR n. 970 dell'11 maggio 2012.

La conduzione dell'azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS ai sensi della direttiva 2009/147/CE o ZSC/SIC secondo la direttiva 92/43/CEE deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell'area.

4.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

12. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
13. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
14. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
15. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2. Descrizioni delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe.

6. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Criterio nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.



Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 86932 del 30/10/2025.